

XVII legislatura

A.S. 1977:

**"Conversione in legge del decreto-legge
19 giugno 2015, n. 78, recante
disposizioni urgenti in materia di enti
territoriali"**

Emendamenti del Governo

Luglio 2015
n. 100



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

SBilancioCU@senato.it

 [@SR_Bilancio](https://twitter.com/SR_Bilancio)

Direttore dott. Renato Loiero

Segreteria

tel. 5790

Uffici

**Documentazione degli effetti
finanziari dei testi legislativi**

dott. Fortunato Lambiase

tel. 3786

**Verifica della quantificazione degli oneri connessi
a testi legislativi in materia di entrata**

avv. Giuseppe Delreno

tel. 2626

**Verifica della quantificazione degli oneri connessi
a testi legislativi in materia di spesa**

dott. Daniele Bassetti

tel. 3787

Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa

dott.ssa Alessandra Di Giovambattista

sig. Cristiano Lenzini

dott. Vincenzo Bocchetti

dott. Maurizio Sole

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2015). Nota di lettura, "A.S. 1977: "Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali". Emendamenti del Governo". NL100, luglio 2015, Senato della Repubblica, XVII legislatura

INDICE

Emendamento 1.1000 (Danni da eventi atmosferici in alcuni comuni veneti)	1
Emendamento 4.0.1000	2
<i>Articolo 4-bis (Disposizioni per la funzionalità operativa delle Agenzie fiscali)</i>	2
Emendamento 7.1000 (Riordino delle funzioni delle province)	9
Emendamento 7.2000 (Riprogrammazione risorse fondo per le politiche comunitarie)	9
Emendamento 8.1000 (Accesso anticipazione di liquidità per il CREA)	10
Emendamento 8.2000 (Ripartizione contributo ai comuni)	11
Emendamento 8.3000 (Esigenze finanziarie delle Città metropolitane di Roma e Torino)	11
Emendamento 8.4000 (Contributo alla Regione siciliana)	12
Emendamento 8.0.1000	13
<i>Articolo 8-bis (Regione Valle d'Aosta)</i>	13
Emendamento 9.0.1000	14
<i>Articolo 9-ter (Razionalizzazione della spesa per beni e servizi, dispositivi medici e farmaci)</i>	14
<i>Articolo 9-quater (Riduzione delle prestazioni inappropriate)</i>	19
<i>Articolo 9-quinquies (Rideterminazione fondi contrattazione integrativa personale dipendente)</i>	23
<i>Articolo 9-sexies (Potenziamento monitoraggio normativa vigente su beni e servizi, ivi compresi dispositivi medici)</i>	24
<i>Articolo 9-septies (Rideterminazione del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale)</i>	24
<i>Articolo 9-nonies (Potenziamento delle misure di sorveglianza dei livelli dei controlli di profilassi internazionale del ministero della salute)</i>	32
<i>Articolo 9-decies (Programma straordinario per il Giubileo 2015-2016)</i>	36
<i>Articolo 9-undecies (Disposizioni in ambito sanitario dirette a favorire la tempestività dei pagamenti)</i>	39
Emendamento 9.0.2000	40
<i>Articolo 9-bis (Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco)</i>	40
Emendamento 11.2000 (Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale del comprensorio Bagnoli-Coroglio)	49
Emendamento 11.0.1000	50
<i>Articolo 11-bis (Disposizioni in materia di economia legale)</i>	50
Emendamento 15.1000 (Disposizioni concernenti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali)	50

Emendamento 16.1000 (Tutela e valorizzazione del sito archeologico di Pompei)	51
Emendamento 16.2000 (Esercizio del commercio in aree di valore culturale).....	53

Emendamento 1.1000
(Danni da eventi atmosferici in alcuni comuni veneti)

L'emendamento 1.1000 introduce il comma 122-*bis* all'articolo 1 della legge n. 220 del 2010, prevedendo che per l'anno 2015 per far fronte ai danni causati dalla tromba d'aria che l'8 luglio 2015 ha interessato i comuni di Dolo, Pianiga e Mira, l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascuno dei predetti comuni è ridotto di un importo sino a, rispettivamente, 5,2 milioni di euro, 1,1 milioni di euro e 1,2 milioni di euro. La predetta riduzione avviene a valere sugli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione di cui alla lettera a) del comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, operata, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno e che prevede la riduzione in una data misura del fondo di solidarietà comunale o del fondo sperimentale di riequilibrio.

Qualora tali effetti risultino inferiori a 7,5 milioni di euro, la riduzione dell'obiettivo di ciascun ente è proporzionalmente rideterminata.

Vengono, inoltre, corrispondentemente diminuiti nel 2015 gli spazi finanziari utili a ridurre l'obiettivo del patto di stabilità interno ai sensi del comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.220.

La RT afferma che la disposizione non determina oneri atteso che la riduzione degli obiettivi dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira avviene nei limiti degli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione di cui alla lettera a) del comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, operata, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno.

Al riguardo, si segnala che le risorse utilizzate a copertura e derivanti dall'applicazione della sanzione per mancato rispetto del patto di stabilità interno consistente nella riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo rappresentano risorse eventuali dipendenti dalla condizione che gli enti locali non rispettino il patto di stabilità interno.

Oltre ad essere eventuali tali sanzioni inoltre trovano applicazione nell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'inadempimento. Se quindi la violazione delle regole del patto si verifica nell'anno 2015 le risorse derivanti dal taglio del fondo sperimentale di riequilibrio saranno disponibili nell'esercizio successivo.

Andrebbe fornite quindi maggiori informazioni sia circa la certezza di tali risorse specificando l'entità delle presumibile riduzioni sui predetti fondi per effetto della violazione del patto di stabilità interno, sia chiarendo che le stesse non siano già state scontate negli andamenti tendenziali a legislazione vigente.

Inoltre, andrebbe confermato che la riduzione operata nel 2015 degli spazi finanziari utili a ridurre l'obiettivo del patto di stabilità interno si riferisca a violazioni del patto riferito all'anno 2014 e sia quindi garantito l'allineamento temporale tra oneri e risorse a copertura.

Emendamento 4.0.1000

Articolo 4-bis

(Disposizioni per la funzionalità operativa delle Agenzie fiscali)

Il comma 1 stabilisce per la copertura delle vacanze presenti nell'organico dei dirigenti, le agenzie fiscali sono autorizzate ad annullare le procedure concorsuali per la copertura di posti dirigenziali bandite e non ancora concluse e a indire concorsi pubblici, per un corrispondente numero di posti, per soli esami, da espletare entro il 31 dicembre 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono definiti i requisiti di accesso e le relative modalità selettive, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. I concorsi di cui al primo periodo sono avviati con priorità rispetto alle procedure di mobilità, compresa quella volontaria di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, tenuto conto della peculiare professionalità alla cui verifica sono finalizzati i concorsi stessi. Al personale dipendente dalle agenzie fiscali è riservata una percentuale non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso. È autorizzata, l'assunzione dei vincitori nei limiti delle facoltà assunzionali delle Agenzie fiscali.

Il comma 2 prevede che i relazione all'esigenza di garantire il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa, i dirigenti delle Agenzie fiscali, per esigenze di funzionalità operativa, possono delegare, previa procedura selettiva con criteri oggettivi e trasparenti, a funzionari della terza area, con un'esperienza professionale di almeno cinque anni nell'area stessa, in numero non superiore a quello dei posti oggetto delle procedure concorsuali indette ai sensi del comma 1 e di quelle già bandite e non annullate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le funzioni relative agli uffici di cui hanno assunto la direzione interinale e i connessi poteri di adozione di atti, escluse le attribuzioni riservate ad essi per legge, tenendo conto della specificità della preparazione, dell'esperienza professionale e delle capacità richieste a seconda delle diverse tipologie di compiti, nonché della complessità gestionale e della rilevanza funzionale e organizzativa degli uffici interessati, per una durata non eccedente l'espletamento dei concorsi di cui al comma 1 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016. È stabilito che a fronte delle responsabilità gestionali connesse all'esercizio delle deleghe affidate ai sensi del presente comma, ai funzionari delegati sono attribuite temporaneamente e al solo scopo di fronteggiare l'eccezionalità della situazione in essere, *nuove posizioni organizzative* ai sensi di cui all'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Il comma 3 prevede che ai fini del comma 2, senza alcun nocumento al benessere organizzativo delle Agenzie e all'attuazione dei previsti istituti di valorizzazione della performance, le risorse connesse al risparmio di spesa previsto sino all'espletamento dei concorsi banditi per la copertura dei posti dirigenziali vacanti, fermo restando che non meno del 15 per cento del risparmio stesso deve comunque essere destinato ad economia di bilancio, sono utilizzate per finanziare le posizioni organizzative temporaneamente istituite.

La RT annessa al dispositivo riferisce che al comma 1 le agenzie fiscali possano annullare i concorsi per dirigente banditi, ma non ancora conclusi, e indire, per un corrispondente numero di posti, nuovi concorsi da concludere entro il 31 dicembre 2016. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le assunzioni dei vincitori vengono autorizzate nei limiti delle facoltà assunzionali delle agenzie.

Sul comma 2, afferma che ivi viene poi previsto che i dirigenti preposti *ad interim* ad altri uffici possano delegare a funzionari della terza area le funzioni relative agli uffici stessi e i connessi poteri di adozione degli atti; tale possibilità varrebbe fino all'assunzione dei vincitori dei concorsi per la dirigenza e

comunque non oltre il 31 dicembre 2016. A fronte delle responsabilità loro delegate, ai funzionari in questione verrebbe temporaneamente attribuita una posizione organizzativa analoga, anche per quanto riguarda il trattamento economico, a quelle previste dall'articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera *a*), punto 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. Tali posizioni organizzative non incidono sul *plafond* fissato dal decreto-legge n. 95/2012. Riporta il riepilogo degli oneri da sostenere per singola Agenzia.

Agenzia entrate

In base al decreto-legge n. 95/2012, con direttiva del 28 maggio 2013 l'Agenzia delle entrate ha stabilito che ai titolari di posizioni organizzative che comportano la direzione di uffici compete un'indennità di funzione di € 26.000, che si aggiunge al trattamento stipendiale della posizione economica ricoperta. Se poi la valutazione dell'incarico svolto è positiva, viene corrisposta un'indennità di risultato, che varia a seconda del grado di valutazione della performance individuale, entro il tetto del 20% dell'indennità di posizione. Gli importi sono specificati nella tabella seguente:

indennità di funzione	indennità di risultato		
	valutazione adeguato	valutazione più che adeguato	valutazione eccellente
€ 26.000	€ 2.500	€ 3.750	€ 5.000

In base all'articolato proposto, il numero dei delegati titolari di posizione organizzativa provvisoria non può eccedere quello dei posti messi a concorso: per l'Agenzia delle entrate si ipotizzano n. 578 posizioni, corrispondenti a quelle previste dai concorsi banditi rispettivamente nel 2010 e nel 2014 ma non ancora conclusi e che, in base al comma 1 dell'articolato, potrebbero essere annullati o confermati.

Il costo complessivo "lordo dipendente" sarebbe pari pertanto a:

€ 26.000 x 578 = € 15.028.000 indennità di funzione;

€ 5.000 x 578 = € 2.890.000 indennità di risultato (importo massimo).

Per calcolare gli importi "lordo Agenzia" va aggiunto il 32,7% (aliquota applicabile al trattamento accessorio):

€ 26.000 x 578 x 1,327 = € 19.942.156 indennità di funzione;

€ 5.000 x 578 x 1,327 = € 3.835.030 indennità di risultato (importo massimo).

per un totale di € **23.777.186**.

Gli importi in questione verrebbero corrisposti utilizzando le risorse corrispondenti alla remunerazione delle posizioni dirigenziali scoperte, nella misura dell'85% (il rimanente 15% va destinato a economie di bilancio).

La retribuzione media di un dirigente (esclusa quella di risultato) è pari a € 105.600 lordo Agenzia. Per n. 578 posizioni, l'importo complessivo ammonta a € 61.036.800.

La retribuzione di un funzionario di III area – posizione economica F4 è pari a C 48.582 lordo Agenzia. Per n. 578 posizioni, l'importo complessivo ammonta a € 28.080.396.

Il differenziale (cioè le somme che non verrebbero pagate dall'Agenzia a fronte di posizioni scoperte) è pari a € **32.956.404**. Di tale somma, che è espressa, come detto, al netto della retribuzione di risultato, potrebbe essere utilizzato, per le posizioni organizzative transitorie, l'85%, cioè € **28.012.943**: inferiore, come si vede, all'indennità che verrebbe corrisposta ai titolari delle posizioni organizzative transitorie (€ 23.777.186).

Si aggiunga che a questi ultimi non competono i compensi per lavoro straordinario, né tutte le altre voci verrebbero corrisposto il compenso per lavoro straordinario, né ogni altra voce del trattamento economico accessorio, esclusa l'indennità di agenzia.

Come già rilevato, le disposizioni descritte valgono fino al completamento dei concorsi e cessano comunque il 31 dicembre 2016.

Agenzia delle dogane e dei monopoli

In base a quanto previsto dal citato articolo del decreto-legge n. 95/2012, è possibile conferire al funzionario incaricato, un'indennità di posizione in misura non superiore al 50% "del trattamento economico attualmente corrisposto al dirigente di seconda fascia di livello retributivo più basso, che si aggiunge al trattamento stipendiale della posizione economica ricoperta. A tale indennità di posizione si aggiunge, qualora la valutazione dell'incarico svolto è positiva, un'indennità di risultato, che varia a seconda del grado di valutazione della performance individuale, in misura non superiore al 20% dell'indennità di posizione. Gli importi massimi attribuibili sono specificati nella tabella seguente:

Indennità di funzione	Indennità di risultato
€ 36.070	€ 7.214

In base all'articolato proposto, il numero dei delegati titolari di posizione organizzativa provvisoria non può eccedere quello dei posti messi a concorso: per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli si ipotizzano 117 posizioni, corrispondenti a quelle previste dai concorsi banditi rispettivamente nel 2011 e nel 2013 ma non ancora conclusi e che, in base al comma 1 dell'articolato, potranno essere eventualmente annullati e riproposti.

Il costo complessivo, al netto degli oneri riflessi, sarebbe, al massimo, pertanto:

€ 36.070 x 117 = € 4.220.190 indennità di funzione;

€ 7.214 x 117 = € 844.038 indennità di risultato.

Per calcolare gli importi "lordo Agenzia" va aggiunto il 32,7% (aliquota applicabile al trattamento accessorio):

€ 36.070 x 117 x 1,327 = € 5.600.192 indennità di funzione; € 7.214 x 117 x 1,327 = € 1.120.038 indennità di risultato.

Per un totale di € **6.720.230**.

Gli importi in questione verrebbero corrisposti utilizzando le risorse corrispondenti alla remunerazione delle posizioni dirigenziali scoperte, nella misura dell'85% (il rimanente 15% va destinato a economie di bilancio).

La retribuzione media di un dirigente (esclusa quella di risultato) è pari a € 111.170 lordo Agenzia. Per n. 117 posizioni, l'importo complessivo ammonta a € 13.006.890.

La retribuzione di un funzionario di III area – posizione economica F4 è pari a € 54.223 lordo Agenzia. Per n. 117 posizioni, l'importo complessivo ammonta a € 6.344.091.

Le somme che non verrebbero pagate dall'Agenzia a fronte di posizioni scoperte (pari a € 6.662.799) potrebbero finanziare, decurtata la quota del 15% destinata a economie, le posizioni organizzative transitorie fino a un importo pari a € **5.663.379**.

Calcolando per tutte le posizioni le indennità al loro valore massimo non vi sarebbe copertura, le posizioni attribuibili con tali importi sarebbero 98. Atteso che le indennità possono essere graduate su importi inferiori all'ipotesi massima su esposta sarà possibile coprire tutte le n. 117 posizioni.

Al riguardo, innanzitutto per i profili di copertura relativi al comma 1, posto che ivi il dispositivo prevede, in favore delle Agenzie fiscali – quale effetto della Sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015, che ha dichiarato la incostituzionalità dell'articolo 8, comma 24, del decreto-legge n. 16/2012, laddove si autorizzava il conferimento di incarichi dirigenziali a t.d. a funzionari delle medesime, ai fini della copertura delle loro vacanze nell'organico dei dirigenti – per un verso, l'autorizzazione all'annullamento delle procedura concorsuale *ad hoc* già ad oggi in svolgimento, e, al contempo, all'indizione di una "nuova" procedura concorsuale per personale dirigenziale (per un numero di posti equivalente alla precedente procedura),¹ fermo restando che le assunzioni potranno comunque sì avvenire, ma nei soli limiti delle facoltà assunzionali già previste dalla legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, pur considerando che la RT fornisce conferma della sostanziale neutralità della norma di per sé, va sottolineato che essa si pone però espressamente nell'obiettivo di consentire l'integrale "copertura" delle vacanze

¹ Di cui però solo una quota di posti non superiore al 30 per cento potrà essere riservata al proprio personale già dipendente.

presenti nell'organico dirigenziale Agenzie. Ragion per cui, andrebbe perlomeno richiesto un quadro numerico completo delle posizioni dirigenziali di "diritto" ad oggi vacanti presso le Agenzie fiscali, e, corrispondentemente, elementi di chiarificazione in merito alle effettive possibilità di reclutamento dei nuovi dirigenti necessari alla copertura delle vacanze sulla base della procedura prevista, dal momento che la norma stabilisce che la stessa debba concludersi non oltre il dicembre 2016, e che le assunzioni potranno avvenire solo nei limiti assunzionali previsti dalla legislazione vigente.

Inoltre, sul comma 2 – venendo anche ai profili di "quantificazione" – posto che la RT fornisce una dettagliata illustrazione degli elementi – quantitativi ed a valore – da considerare nel computo degli oneri relativi alle indennità di "posizione organizzativa" da riconoscere ai funzionari di II Area delle Agenzie, relativamente alla copertura *ad interim* delle posizioni dirigenziali e per il solo tempo necessario all'espletamento delle procedure concorsuali, occorre soffermarsi sulle ivi indicate modalità di quantificazione dell'importo posto a "copertura" dell'onere e dei parametri adottati.

In proposito, infatti, fermo restando che l'onere complessivo annuo lordo per le indennità da corrispondere agli ipotizzati n. 578 "incaricati" appare, in linea di massima, correttamente determinato (23,7 mln di euro annui), va nondimeno rilevato che andrebbero richiesti elementi comprovanti la congruità dei fattori considerati nel calcolo dell'onere "medio" sia della cd. indennità di funzione (26.000 euro annui) e per quella di risultato (5.000 euro annui), atteso che la disciplina dei relativi istituti, ai sensi della contrattazione integrativa vigente, prevede un sensibile margine di variabilità degli stessi elementi retributivi, in corrispondenza alla tipologia di incarico *ad interim* di volta in volta svolto².

Inoltre, in merito alla provvista finanziaria indicata a "compensazione", laddove la norma ne indica l'importo nell'85 per cento del differenziale tra il citato onere annuo lordo-Stato e il risparmio relativo alla mancata corresponsione del monte retribuzioni annue relativo alle posizioni dirigenziali corrispondenti, assumendo però a parametro un onere medio annuo lordo pari a 105.600 euro, richiamando a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità ed il contenuto della circolare n. 32/2010 del Dipartimento della

² Sul punto, quanto all'indennità di posizione per lo svolgimento di incarichi dirigenziali *ad interim*, va segnalato che l'importo annuo previsto dalla contrattazione integrativa vigente (2012) per le 4 tipologie di incarichi dirigenziali, va da un minimo di 24.000 euro annui circa, ai 45.725 euro annui per gli incarichi dirigenziali di I livello. Quanto alla retribuzione di risultato per i medesimi incarichi *ad interim* va segnalato che la c.c.i. vigente prevede che la retribuzione di risultato sia determinata nel limite massimo del 25 per cento della valore economico della retribuzione di posizione prevista per il corrispondente incarico dirigenziale. Cfr. CCNL, Comparto Agenzie fiscali; quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003, articoli 36-28; *Relazione tecnico finanziaria sulla ipotesi di accordo sui criteri di corresponsione della retribuzione di risultato ai dirigenti di uffici non di vertice e ai funzionari incaricati della direzione provvisoria di detti uffici per l'anno 2012*, pagina 5; *Relazione illustrativa sulla ipotesi di accordo sui criteri di corresponsione della retribuzione di risultato ai dirigenti di uffici non di vertice e ai funzionari incaricati della direzione provvisoria di detti uffici per l'anno 20*

R.G.S., andrebbe altresì fatta chiarezza in merito alla congruità dell'onere onere medio annuo lordo assunto nel calcolo, atteso che, dalla consultazione dei dati contenuti nel Conto Annuale aggiornato al 2013³, l'onere medio di una posizione dirigenziale di II fascia dell'Agenzia delle entrate risulterebbe, invece, pari a 107.401 euro annui.

In termini essenzialmente analoghi, a maggior ragione per quanto concerne la disciplina degli istituti retributivi connessi allo svolgimento di incarichi *ad interim* da parte di personale della III Area delle Dogane e dei Monopoli – in presenza, peraltro, di una normativa in alcuni punti differente da quella in vigore del personale dell'Agenzia delle entrate⁴ – un approfondimento andrebbe poi richiesto anche in merito ai riferimenti normativi e contrattuali, e ai connessi dati (e parametri), che siano in definitiva idonei a comprovare la congruità del valore delle indennità di funzione e di risultato "media che è contemplate dalla RT, in aggiunta a una conferma circa l'esatta corrispondenza dei n. 117 posti complessivi a quelli effettivamente messi a concorso nel 2011 e 2013.

Sul punto, in particolare, va sottolineato che puntuali elementi di riscontro, in merito ai parametri a valore adottati (le indennità), si rendono ancora più necessari alla luce della circostanza – riferita conclusivamente dalla stessa RT- per cui, a fronte dell'eventualità che per tutte le posizioni le indennità fosse state considerato al loro valore "massimo" di legge (peraltro, ivi non indicato), non vi sarebbe stata idonea "copertura" a fronte delle risorse disponibili. Potendo queste ultime coprirne solo n. 98 sulle n. 117 ipotizzate. Circostanza, questa, che impone di far luce sulla reale possibilità ai sensi della normativa contrattuale vigente, di far sì che le indennità di funzione e di risultato possano realmente essere modulate entro il limite massimo delle risorse che vengono indicate a compensazione.

Dal punto di vista contabile, alla luce delle coordinate di metodo fornite dell'articolo 21 della legge di contabilità, va inoltre sottolineato che gli oneri di cui trattasi (le indennità di posizione e di risultato in corrispondenza all'assolvimento di incarichi *ad interim* a valere di determinati uffici dirigenziali), caratterizzandosi per la loro riconducibilità a fattori di spesa che sono tutti puntualmente disciplinati alla normativa vigente (in particolare, dalla contrattazione nazionale integrativa, ai sensi dell'articolo 45 del T.U.P.I.) determinano la loro assai limitata modulabilità, da rapportarsi alla specificità

³ MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, I.G.O.P., Conto Annuale 2014(DATI 2013), link sul sito del dicastero.

⁴ Per quanto concerne infatti il personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Minipoli, confluiti nell'Agenzia delle entrate, la CCNI vigente prevede il riconoscimento di un importo modulabile sulla base dei controlli e delle *performance* organizzative realizzate da parte dell'incaricato, oltre che sulla base dell'incarico assolto. Cfr. *Ipotesi di accordo sulla utilizzazione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia e del personale incaricato di funzioni dirigenziali – anno 2012 – Area Dogane*. Sul link "Amministrazione trasparente" dell'Agenzia delle Dogane.

dell'incarico di volta in volta considerato. Ragion per cui – lungi dalla adozione di parametri di valori "medi" da parte della RT – il trasparente scrutinio degli effetti finanziari, si renderebbe possibile, ma solo disponendo di una trasparente illustrazione dell'intera gamma degli incarichi dirigenziali che si intende ricoprire con i nuovi reclutamenti – e, nelle more, corrispondentemente, a valere dei posti sui quali provvedere all'affidamento *ad interim* a funzionari preposti – e alla luce di puntuali indicazioni in merito alla relativa "pesatura" in termini di diritto alla corresponsione delle indennità di posizione e risultato corrispondente. Fattori, questi ultimi, che soli possono fornire sia solidità alla stima degli oneri che, conseguentemente, solidità della copertura indicata dalla norma.

Una ulteriore annotazione di metodo riguarda poi la stessa "compensazione" dell'onere delle indennità di funzione e di risultato per gli incarichi di supplenza dirigenziale che saranno assolti dai funzionari della II area, a valere delle risorse previste dalla legislazione vigente per la corresponsione delle indennità di posizione e di risultato ai dirigenti che verranno reclutati per i relativi incarichi.

A rigore, sul punto, posto che l'indicata modalità di "compensazione" della nuova spesa, non si conforma chiaramente alle formali modalità di copertura di un nuovo onere, per come esse vengono stabilite dall'articolo 17, comma 1, lettere a)-c), della legge di contabilità, occorre sottolineare che le risorse relative alle componenti retributive in argomento (quelle indicate dalla RT a titolo di "oneri", come quelle indicate a "compensazione" degli stessi) sono gestite a valere dei Fondi Unici di Amministrazione (FUA) delle singole Agenzie, le cui risorse sono di fatto gestite al di fuori del bilancio.

Ad ogni modo, rimane il fatto che le norme in esame derogano al principio fissato dalla legge di contabilità per cui in corrispondenza di una autorizzazione legislativa contenente la previsione di un nuovo onere, debba sempre corrispondervi alla formale riduzione di un'altra autorizzazione legislativa di spesa o una modifica normativa che determina la realizzazione di maggiori entrate. Restando, peraltro, preclusa la possibilità di procedere a "compensazioni" tra nuovi e maggiori oneri e minori oneri a legislazione vigente, allorché tale compensazione non sia accompagnata dalla modificazioni normative corrispondenti. A tale proposito, andrebbe in tal senso verificata anche la piena legittimità del dispositivo che stabilisce che il solo 15 per cento delle risorse relative alle economie derivanti dal mancato riconoscimento di indennità di posizione per i posti dirigenziali vacanti in organico venga ad affluire in conto "economie" di bilancio, posto che, a rigore, la quota parte di risorse prevista in bilancio ai sensi della legislazione vigente, non impegnata al termine dell'esercizio relativamente ai fattori legislativamente determinati per l'utilizzo, dovrebbe integralmente contribuire al miglioramento dei saldi di bilancio.

Emendamento 7.1000
(Riordino delle funzioni delle province)

L'emendamento 7.1000 attribuisce alle regioni che, ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge n. 56 del 2014, non abbiano provveduto nel termine ivi indicato ovvero non provvedano entro il 30 ottobre 2015 a dare attuazione all'accordo sancito tra Stato e Regioni in sede di Conferenza unificata l'11 settembre 2014, l'obbligo di versare, entro il 30 novembre per l'anno 2015 ed entro il 30 aprile per gli anni successivi, a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio, le somme corrispondenti alle spese sostenute dalle medesime per l'esercizio delle funzioni non fondamentali, come quantificate, su base annuale, con decreto ministeriale, da emanare entro la data del 30 ottobre 2015. Il versamento da parte delle regioni non è più dovuto dalla data di effettivo esercizio della funzione da parte dell'ente individuata dalla legge regionale.

La RT afferma che la disposizione non determina oneri sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, si segnala che per l'anno 2015 la quantificazione e il conseguente versamento delle risorse in questione dalle regioni alle province interessate avverrà nella migliore delle ipotesi entro due mesi dalla fine dell'esercizio finanziario. Sul punto andrebbe chiarito se tale circostanza non potrà determinare su tutti gli enti territoriali coinvolti possibili difficoltà nella tenuta dei conti e nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Emendamento 7.2000
(Riprogrammazione risorse fondo per le politiche comunitarie)

L'emendamento 7.2000 modifica il comma 122, dell'articolo 1, della legge n. 190 del 2014 laddove prevede che le risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla L. 183/1987, già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, risultano non ancora impegnate alla data del 1° gennaio 2015 (e non più del 30 settembre 2014), sono riprogrammate per essere utilizzate a copertura degli oneri degli sgravi contributivi finalizzati a nuove assunzioni a tempo indeterminato.

La RT afferma che alla norma non si ascrivono effetti finanziari, dato il suo carattere meramente ordinamentale.

Al riguardo, atteso che la norma oggetto di modifica provvede alla copertura finanziaria per un miliardo nel triennio 2015-2017 e 500 mln di euro nel 2018 degli oneri derivanti dagli sgravi contributi finalizzati a nuove assunzioni a tempo indeterminato e considerato che l'emendamento sposta dal 30 settembre 2014 al 1° gennaio 2015 la data in cui le risorse in esame del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie che non risultano impegnate sono riprogrammate e utilizzate a copertura dei citati oneri, andrebbero fornite

maggiori informazioni circa la disponibilità di tali risorse per le finalità previste dalla norma.

Emendamento 8.1000
(Accesso anticipazione di liquidità per il CREA)

Il comma 4-*bis* prevede che l'ente di cui all'articolo 1, comma 381, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, può presentare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con certificazione del Commissario straordinario, un'istanza di accesso ad anticipazione di liquidità, nel limite massimo di 20 milioni di euro, per l'anno 2015, finalizzata al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2014, derivanti dall'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA). Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzato, per l'anno 2015, l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui, per l'importo di 20 milioni di euro, della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali " del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

Il comma 4-*ter* stabilisce che all'erogazione della somma di cui al comma 4-*bis* si provvede a seguito:

- a) della presentazione da parte dell'ente di cui al comma 4-*bis* di un piano dei pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2014 e di misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità maggiorata degli interessi, verificate da apposito tavolo tecnico cui partecipano l'ente, i Ministeri vigilanti e il Ministero dell'economia e delle finanze,
- b) della sottoscrizione di un apposito contratto con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di rimborso delle somme, comprensive di interessi, in un periodo non superiore a trenta anni, prevedendo altresì, qualora l'ente non adempia nei termini stabiliti al versamento delle rate dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico dell'ente è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione.

Il comma 4-*quater* prevede che in caso di mancato rimborso dell'anticipazione maggiorata degli interessi, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere la relativa quota parte a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 e, in ogni caso, sulle somme a qualunque titolo dovute dallo Stato all'ente, fino a concorrenza della rata dovuta, I proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare dell'ente sono prioritariamente destinati al rimborso dell'anticipazione.

La RT si limita a riferire che all'onere derivante dalla concessione dell'anticipazione di liquidità al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria si provvede mediante l'utilizzo, per l'anno 2015, delle somme iscritte in conto residui, per l'importo di 20 milioni di euro, della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali " del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

Dalla disposizione non derivano invece oneri in termini di minori rimborsi delle anticipazioni in quanto le condizioni concesse all'ente CREA coincidono con quelle concesse agli enti locali a valere.

Al riguardo, nel presupposto che l'anticipazione a valere delle risorse di cui al Fondo richiamato non determinino l'alterazione di effetti d'impatto da considerarsi già scontati nei tendenziali di spesa, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, posto che la norma in esame prevede la possibilità di utilizzo a tal fine delle somme accreditate nel conto dei residui, andrebbe certificato che trattasi della componente accesa a residui di stanziamento e non a residui cd. "propri", poiché, in tale ultima eventualità, si tratterebbe di impiego di risorse già previste dalla legislazione vigente come destinate ad altre modalità d'impiego, configurando una copertura a carico del bilancio.

Emendamento 8.2000 **(Ripartizione contributo ai comuni)**

L'emendamento 8.2000 è finalizzato a specificare la suddivisione, per l'anno 2015, del complessivo contributo di 530 milioni di euro, di cui al comma 10 dell'articolo 8, tra le due finalità di finanziamento previste dalla norma stessa. In particolare, l'importo di 472,5 milioni è distribuito in proporzione alle somme attribuite ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, del 6 novembre 2014 di cui all'articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147⁵. La restante quota di 57,5 milioni di euro è invece ripartita tenendo conto della verifica del gettito IMU sui terreni agricoli per l'anno 2014 di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2015.

La RT afferma che alla norma non si ascrivono effetti finanziari, dato il suo carattere meramente ordinamentale.

Al riguardo, nulla da osservare.

Emendamento 8.3000 **(Esigenze finanziarie delle Città metropolitane di Milano e Torino)**

L'emendamento 8.3000 aggiunge all'articolo 8 del presente provvedimento i commi da 13-bis a 13-ter prevedendo in favore delle città metropolitane di Milano e Torino un contributo, per l'anno 2015, pari, rispettivamente, a 60 milioni di euro e a 20 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 non richieste dalle Regioni e dalle Province autonome alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

⁵ Tale D.M., per l'anno 2014, ha attribuito ai comuni un contributo di 625 milioni di euro, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI.

Inoltre è attribuito alle province e alle città metropolitane un contributo di 30 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 non richieste dalle Regioni e dalle Province autonome alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8. Il contributo non è considerato tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

Agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 1.500.400 euro per l'anno 2016, a 1.459.588 euro per l'anno 2017 e a 1.418.219 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

La RT non aggiunge ulteriori informazioni.

Al riguardo, al fine di verificare la disponibilità delle risorse, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo 8, da destinare quali contributi ai citati enti territoriali, andrebbero fornite maggiori informazioni circa l'entità di tali risorse alla data del 30 giugno 2015 non richieste dalle Regioni e dalle Province autonome.

Ulteriore chiarimento occorre fornire circa la disponibilità delle risorse nel Fondo speciale di parte corrente ed escludere che il loro utilizzo possa pregiudicare le finalità previste a legislazione vigente.

Emendamento 8.4000 **(Contributo alla Regione siciliana)**

L'emendamento 8.4000 attribuisce alla Regione Siciliana un contributo di 200 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 non richieste dalle Regioni e dalle Province autonome alla data del 30 giugno 2015.

Agli oneri derivanti dalla disposizione pari a 2.728.000 euro per l'anno 2016, 2.653.796 euro per l'anno 2017 e 2.578.580 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

La RT afferma che l'emendamento determina oneri pari a 2.728.000 euro per l'anno 2016, 2.653.796 euro per l'anno 2017 e 2.578.580 euro a decorrere dall'anno 2018, derivanti dai minori interessi attivi per lo Stato determinati dal venir meno della restituzione della quota interessi delle anticipazioni di liquidità, le cui risorse sono ora destinate a trasferimenti a fondo perduto. La quantificazione dell'onere è basata sul valore del tasso applicato alle predette anticipazioni, ossia sul rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a

5 anni in corso di emissione. Alla copertura dei predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, al fine di verificare la disponibilità delle risorse, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo 8, da destinare quale contributo alla Regione Siciliana, andrebbero fornite maggiori informazioni circa l'entità di tali risorse alla data del 30 giugno 2015 non richieste dalle Regioni e dalle Province autonome.

Ulteriore chiarimento occorre fornire circa la disponibilità delle risorse nel Fondo speciale di parte corrente ed escludere che il loro utilizzo possa pregiudicare le finalità previste a legislazione vigente.

Emendamento 8.0.1000

Articolo 8-bis (Regione Valle d'Aosta)

L'emendamento 8.0.1000 determina l'obiettivo del patto di stabilità interno della regione Valle d'Aosta di cui al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in 701,242 milioni di euro per l'anno 2015. Al relativo onere pari a 60 milioni per l'anno 2015 in termini di indebitamento netto si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

La regione Valle d'Aosta subentra allo Stato nei rapporti attivi e passivi connessi all'erogazione da parte di Trenitalia S.p.A dei servizi di trasporto ferroviari locali nell'ambito regionale, assumendosene integralmente gli oneri a decorrere dal 1° gennaio 2011, al netto di quanto già erogato da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge n. 16 del 2014. Per le finalità di cui al precedente periodo e a compensazione della perdita di gettito subita dalla regione Valle d'Aosta nella determinazione dell'accisa di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 26 novembre 1981, n. 690, alla medesima Regione è attribuito, un trasferimento di 120 milioni di euro per l'anno 2015 aggiuntivo rispetto a quanto già stabilito dall'articolo 1, comma 525, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 non richieste dalle Regioni e dalle Province autonome alla data del 30 giugno 2015.

Agli oneri in termini di minori interessi attivi derivanti dal citato trasferimento pari a 1.636.800 euro per l'anno 2016, 1.592.279 euro per l'anno 2017 1.547.148 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

La RT si limita a descrivere la norma.

Al riguardo, si osserva che la RT non fornisce gli elementi quantitativi idonei a dimostrare che l'obiettivo del patto di stabilità interno della Valle d'Aosta fissato in 701,242 determini effetti negativi in termini di indebitamento netto per il 2015 pari a 60 mln di euro rispetto agli andamenti tendenziali.

Con riferimento all'attribuzione per il solo anno 2015 alla regione Valle d'Aosta di un trasferimento di 120 mln a compensazione del subentro in misura permanente nel rapporto di servizio con Trenitalia e della perdita permanente di gettito subita nella determinazione della accisa sull'energia elettrica, spettante alla regione per l'intero gettito, e della accisa sugli alcolici, spettante alla regione per i nove decimi e per la quale la legge di stabilità per il 2015 ha già stabilito un trasferimento di 70 milioni annui, a decorrere dal 2015, andrebbe chiarito se tale finanziamento una tantum sia compatibile con la natura permanenti degli oneri derivanti dal rapporto di servizio con Trenitalia e dalla perdita di gettito delle accise in questione e possa determinare possibili futuri oneri a carico della finanza pubblica.

Inoltre, al fine di verificare la disponibilità delle risorse, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo 8, da destinare a copertura dell'onere connesso al trasferimento alla regione Valle d'Aosta del contributo di 120 mln di euro per l'anno 2015, andrebbero fornite maggiori informazioni circa l'entità di tali risorse alla data del 30 giugno 2015 non richieste dalle Regioni e dalle Province autonome.

Infine ulteriore chiarimento occorre fornire circa la disponibilità delle risorse nel Fondo speciale di parte corrente e del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, escludendo che dal loro utilizzo possa derivare un pregiudizio alle finalità previste a legislazione vigente sui predetti fondi.

Emendamento 9.0.1000

Articolo 9-ter

(Razionalizzazione della spesa per beni e servizi, dispositivi medici e farmaci)

Il comma 1, lettere *a)* e *b)*, prevede misure idonee a concorrere alla riduzione della spesa per beni e servizi e dei dispositivi medici sostenuta dagli enti del SSN. Tali misure sono applicate a decorrere dal 2015.

La lettera *a)*, in materia di beni e servizi, dispone che i corrispettivi o i corrispondenti volumi d'acquisto di beni e servizi, di cui alla tabella A allegata al presente provvedimento, siano rideterminati in misura tale da comportare una riduzione su base annua del 5 per cento del valore complessivo dei contratti, senza che ciò comporti la modifica della durata del contratto in essere. A tal fine la disposizione prevede che gli enti del SSN siano tenuti a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti in essere che abbia l'effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i volumi di acquisto.

La RT, con riferimento ad un aggregato di spesa dell'ordine di circa 15.750 milioni di euro, afferma che l'applicazione della riduzione del 5 per cento comporta un risparmio su base annua per l'anno 2015 di 788 milioni di euro e di 805 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, ipotizzando una crescita dell'aggregato di spesa per beni e servizi oggetto della rinegoziazione pari al 2,2% circa.

Al riguardo, pur convenendo con la correttezza formale della quantificazione, si rappresenta la difficoltà di conseguire un risparmio pieno nell'anno in corso.

Sul punto, occorre segnalare che la stessa RGS ha infatti evidenziato che gli effetti stimati per il 2015 potrebbero essere "condizionati dai tempi di entrata in vigore delle disposizioni". La questione appare di particolare rilevanza, atteso che non sembra prudentiale ipotizzare di conseguire risparmi calcolati su base annuale nel ristretto arco di tempo intercorrente fra le date di rinegoziazione dei contratti, necessariamente successiva all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, e il 31 dicembre 2015. Inoltre, andrebbe valutata la possibilità dell'insorgere di contenziosi in materia e l'adozione di comportamenti da parte degli operatori privati volti a ridimensionare l'impatto della norma fornendo prodotti di minore qualità ovvero sfruttando, in taluni ambiti, una situazione di sostanziale monopolio.

Si rappresenta, infine, che l'ammontare dell'aggregato oggetto del "taglio" ammonta al medesimo valore indicato dalla RT al decreto-legge n. 95 del 2012. Considerando che tale decreto-legge e la legge di stabilità per il 2013 operarono interventi analoghi a quello in esame, si ritiene di dedurre logicamente una sovrastima dell'ammontare di spesa cui sono correlati i risparmi indicati nella presente RT ovvero l'inefficacia sul contenimento della spesa di tale tipologia di interventi.

La lettera *b*) stabilisce una rinegoziazione dei contratti in essere per l'acquisto dei dispositivi medici che abbia l'effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli contenuti nei contratti in essere, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto stesso.

La RT asserisce che tale disposizione dovrebbe consentire di garantire il rispetto del tetto di spesa vigente fissato nella misura del 4,4%, tenendo conto che la spesa effettiva pre consuntivata del 2014 (5.696 milioni di euro dati riferiti al IV trimestre 2014) si attesta ad un valore superiore rispetto al tetto previsto per il medesimo anno 2014 (4.808 mln di euro) di 0,8 punti percentuali, corrispondenti ad uno sfondamento di spesa in valore assoluto pari a circa 889 mln di euro.

Ipotizzando, sulla base del dato storico, una crescita media tendenziale annua del settore pari a circa il 3% e considerando che la riduzione dei valori dei contratti comporterà un effetto graduale nel tempo tale da portare, fermo restando il valore del tetto del 4,4%, ad un azzeramento del superamento dello stesso a decorrere dal 2020, si stima che il risparmio conseguibile per effetto della rinegoziazione dei contratti possa attestarsi su un valore pari a circa 205 mln di euro nel 2015, corrispondente ad una riduzione della spesa tendenziale 2015 pari al 3,5%, 544 mln di euro circa a decorrere dal 2016, corrispondente ad una riduzione della spesa tendenziale pari al 9% annuo.

L'effetto finanziario connesso a tale intervento è reso possibile, oltre che dalle misure già citate per la lettera *a)*, anche dalle altre disposizioni contenute ai commi 3, 6 e 7 del presente articolo, in materia di: i) maggiore trasparenza dei prezzi applicati dalle ditte fornitrici dei dispositivi medici, presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario del Ministero della salute; ii) messa a disposizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero della salute delle informazioni contenute nelle fatture elettroniche, rese obbligatorie dal 1° aprile 2015; iii) istituzione presso il Ministero della salute dell'Osservatorio nazionale sui prezzi dei dispositivi medici che supporterà le stazioni appaltanti a verificare la coerenza dei prezzi a base d'asta rispetto ai prezzi di riferimento definiti dall'Autorità nazionale anticorruzione, o ai prezzi unitari disponibili nel flusso consumi del Nuovo sistema informativo sanitario, come stabilito al comma 3 del presente articolo.

Al riguardo, si estendono alla presente misura le osservazioni formulate alla lettera *a)*, con esclusione di quelle relative all'ammontare della spesa per dispositivi medici. La possibilità effettiva di realizzare la correzione di spesa prospettata appare poi condizionata dal livello di tale correzione, che già nel 2016 dovrebbe attestarsi sul 9% annuo (quindi quasi il doppio di quanto previsto per la spesa per beni e servizi di cui alla lettera *a)*), soprattutto considerando che nell'arco di 2 anni si è già registrato un calo di tale aggregato di spesa da 7 a 5,7 mld di euro circa.

Il comma 2 prevede che le disposizioni di cui alla lettera *a)* del comma 1 si applicano anche ai contratti per acquisti dei beni e servizi di cui all'allegata tabella 1, previsti dalle concessioni di lavori pubblici, dalla finanza di progetto, dalla locazione finanziaria di opere pubbliche e dal contratto di disponibilità, di cui, rispettivamente, agli articoli 142 e seguenti, 153, 160-*bis* e 160-*ter* del decreto legislativo n. 163 del 2006. In deroga all'articolo 143, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, la rinegoziazione delle condizioni contrattuali non comporta la revisione del piano economico-finanziario dell'opera, fatta salva la possibilità per il concessionario di recedere dal contratto; in tale ipotesi si applica quanto previsto dal successivo comma 4.

I commi 4 e 5 stabiliscono che in caso di mancato accordo con i fornitori, gli enti del SSN hanno diritto di recedere dal contratto in deroga all'articolo 1671 del Codice Civile senza alcun onere a carico degli stessi. Per gli enti del SSN che abbiano risolto il contratto, nelle more

dell'espletamento delle gare, si prevede che possano stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro, anche di altre regioni, o tramite affidamento diretto a condizioni più convenienti in ampliamento di contratto stipulato, mediante gare di appalto o forniture, da aziende sanitarie della stessa o di altre regioni o da altre stazioni appaltanti regionali per l'acquisto di beni e servizi.

Il comma 6 prevede che le informazioni concernenti i dati delle fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici acquistati dalle strutture pubbliche del SSN, sono trasmesse mensilmente dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero della salute. Le predette fatture devono riportare il codice di repertorio.

Il comma 7 istituisce presso il Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'Osservatorio nazionale sui prezzi dei dispositivi medici allo scopo di supportare e monitorare le stazioni appaltanti e verificare la coerenza dei prezzi a base d'asta rispetto ai prezzi di riferimento definiti dall'Autorità nazionale anticorruzione o ai prezzi unitari disponibili nel flusso consumi del Nuovo sistema informativo sanitario.

La RT non considera autonomamente i presenti commi, valutandoli come rinforzo delle disposizioni di cui al comma 1. Soltanto in relazione all'istituzione dell'Osservatorio nazionale sui prezzi dei dispositivi medici, di cui al comma 7, evidenzia che il Ministero della salute ha già messo a disposizione strumenti di controllo che consentono agli Osservatori regionali e, in generale alle centrali d'acquisto, di disporre di elementi utili all'attività di acquisizione di dispositivi medici, con particolare riferimento ai prezzi unitari pagati da altre stazioni appaltanti e al tipo di procedura di acquisto adottata da queste ultime. Inoltre, il Ministero della salute monitora sistematicamente la coerenza tra i prezzi medi pagati da ciascun ente del SSN con riferimento al livello regionale o nazionale, segnalando gli eventuali scostamenti significativi. Quest'attività è svolta a supporto e in raccordo con le singole regioni per migliorare la qualità dei dati raccolti dal flusso consumi del Nuovo sistema informativo sanitario, e può essere rafforzata dall'istituzione dell'Osservatorio nazionale sui prezzi dei dispositivi medici di cui trattasi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infatti, stanti le predette attività già svolte dal Ministero della salute, l'istituzione ed il funzionamento dell'Osservatorio, possono essere assicurati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 8 demanda ad apposito decreto ministeriale la certificazione in via provvisoria dell'eventuale superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale di cui al comma 1, lettera b), per l'acquisto di dispositivi medici, sulla base dei dati di consuntivo relativi all'anno precedente, rilevati dalle specifiche voci di costo riportate nei modelli di rilevazione economica consolidati regionali CE, di cui al decreto ministeriale 15 giugno 2012, salvo conguaglio da certificare con il decreto da adottare entro il 30 settembre dell'anno successivo, sulla base dei dati di consuntivo dell'anno di riferimento.

Il comma 9 introduce il meccanismo del *pay-back* anche in caso di superamento del tetto di spesa da parte dei fornitori dei dispositivi medici. Il previsto meccanismo di calcolo del *pay-back* è basato sul valore della spesa consuntivata dell'anno precedente, per poi operare dei conguagli con riferimento alla spesa consuntivata dell'anno di riferimento una volta disponibile.

La RT, sulla base dell'andamento della spesa del settore, come descritto al precedente comma 1, lett. b), tenuto conto che il ripiano dello sfondamento avverrà in misura graduale nel tempo e precisamente nella misura del 40%-45%-50% rispettivamente per ciascuno degli anni 2015-2016 e a decorrere dal 2017 e fermo restando il tetto nella misura del 4,4%, stima che in ciascuno degli anni 2015 e 2016 il SSN recupererà dalla filiera distributrice rispettivamente gli importi di 345 milioni di euro e 248 mln di euro. L'effetto complessivo dell'intervento normativo in materia di dispositivi medici, di cui al comma 1, lett. b), e comma 9) del presente articolo, si stima pertanto in 550 mln di euro nel 2015 e 792 mln di euro nel 2016.

Al riguardo, nulla da osservare di per sé per la presente disposizione, anche se andrebbe valutata la sostenibilità del complesso della correzione operata nel settore *de quo* per le imprese interessate, da valutarsi unitamente alla disposizione di cui al comma 1, lettera b).

Il comma 10 novella l'articolo 11, comma 1, del decreto legge n. 158 del 2012, come modificato dal comma 585, articolo 1, della legge n. 190 del 2014. Tale norma prevedeva la revisione straordinaria del Prontuario farmaceutico nazionale e altre disposizioni dirette a favorire l'impiego razionale ed economicamente compatibile dei medicinali da parte del SSN. Tale revisione fissava al 31 dicembre 2013 il completamento delle procedure che, sulla base delle valutazioni della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso, dovevano provvedere alla revisione straordinaria del Prontuario, con la collocazione in fascia di non rimborsabilità, a carico del cittadino di medicinali terapeuticamente superati. Il termine è stato successivamente prorogato al 31 dicembre 2015 dall'articolo 1, comma 585, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

In considerazione degli obiettivi di contenimento della spesa sanitaria pubblica, il comma 10 interviene modificando le modalità operative sulla base delle quali l'Agenzia Italiana del Farmaco è chiamata a compiere la manovra entro il 30 settembre 2015 in base alla facoltà conferita all'AIFA di rinegoziare la riduzione di prezzo dei medicinali rimborsati dal SSN, compresi nell'ambito dei raggruppamenti terapeuticamente assimilabili. In primo luogo, viene superato il concetto di categoria terapeutica omogenea, per introdurre quello di "raggruppamento di medicinali terapeuticamente assimilabili", che comprende sia medicinali a brevetto scaduto, sia ancora soggetti a tutela brevettuale, autorizzati con indicazioni comprese nella medesima area terapeutica, aventi il medesimo regime di rimborsabilità, nonché il medesimo regime di fornitura.

La RT afferma che il risparmio atteso dalla manovra è dato dalla sommatoria del valore differenziale tra il prezzo a carico del SSN di ciascun medicinale di cui l'azienda è titolare inserito nei raggruppamenti terapeuticamente assimilabili e il prezzo più basso tra tutte le confezioni autorizzate e commercializzate che consentono la medesima intensità di trattamento a parità di Dosi Definite Giornaliere (DDD, moltiplicato per i corrispondenti consumi registrati nell'anno 2014. In caso di mancato accordo, totale o parziale, l'AIFA propone la restituzione alle Regioni del risparmio atteso dall'azienda farmaceutica, da effettuarsi con le modalità di *pay-back* già

consentite ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge n. 296 del 2006, fino a concorrenza dell'ammontare della riduzione attesa dall'azienda stessa, ovvero la riclassificazione dei medicinali terapeuticamente assimilabili di cui l'azienda è titolare con l'attribuzione della fascia C di cui all'articolo 8, comma 10, della legge n. 537 del 1993, fino a concorrenza dell'ammontare della riduzione attesa dall'azienda stessa.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 11 integra gli ambiti di rinegoziazione con le aziende farmaceutiche, già attribuiti all'AIFA. In particolare, in seguito alla scadenza brevettuale sul principio attivo di un medicinale biotecnologico, e in assenza dell'avvio di una concomitante procedura di contrattazione del prezzo relativa ad un medicinale biosimilare o terapeuticamente assimilabile, l'AIFA deve avviare una nuova procedura di contrattazione finalizzata a ridurre di almeno il 20% il prezzo di rimborso a carico del SSN del medicinale biotecnologico. Il secondo ambito di rinegoziazione riguarda i medicinali commercializzati in Italia con meccanismi di rimborsabilità condizionata nell'ambito dei Registri di monitoraggio AIFA. Dopo due anni di commercializzazione del medicinale, l'AIFA è tenuta a verificare i benefici rilevati nell'ambito dei registri. Qualora tali benefici risultassero inferiori rispetto a quelli attesi e fissati nell'ambito dell'accordo negoziale, l'Agenzia è tenuta ad avviare una nuova procedura di contrattazione finalizzata a ridurre il prezzo di rimborso del medicinale da parte del SSN.

La RT afferma che questa procedura ha un effetto immediato di contenimento della spesa farmaceutica corrente, proporzionale alla spesa a carico del SSN con il medicinale biotecnologico ed alla percentuale di riduzione del prezzo ad esito della contrattazione.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 9-quater (Riduzione delle prestazioni inappropriate)

I commi da 1 a 6 prevedono che con decreto ministeriale, da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano individuate le condizioni di erogabilità e le indicazioni prioritarie per la prescrizione appropriata delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale ad alto rischio di inappropriatezza. Al di fuori delle condizioni di erogabilità, le prestazioni sono a totale carico dell'assistito. Per garantire, poi, il rispetto delle condizioni prescrittive da parte dei medici prescrittori, la norma prevede che in caso di comportamenti prescrittivi non conformi alle condizioni e alle indicazioni di cui al decreto ministeriale, si applichino delle penalizzazioni su alcune componenti retributive del trattamento economico spettante ai medici. Inoltre, la mancata adozione da parte dell'ente del SSN dei provvedimenti di competenza nei

confronti del medico prescrittore comporta la responsabilità del direttore generale ed è valutata ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi assegnati al medesimo dalla regione.

La RT, ipotizzando che, a seguito dell'introduzione delle condizioni di erogabilità su un numero pari a circa 177 milioni di prestazioni, per un valore complessivo pari a 1.144 mln di euro - di cui 130 milioni di prestazioni erogate dal settore pubblico (per un valore di circa 748 mln di euro) e 47 milioni di prestazioni erogate dal settore privato (per un valore di circa 396 mln di euro), al netto delle prestazioni per le quali non è stato possibile associare la tipologia di struttura, il 15% delle prestazioni, cui sono associate le medesime condizioni, non vengano più fruite dagli assistiti, quantifica la minore spesa per il SSN in circa 93 mln di euro.

Tale valutazione consegue all'ipotesi che la riduzione si applichi in proporzione all'attuale composizione dei consumi e, considerando, altresì, che la riduzione dei consumi comporti un risparmio per il SSN per le prestazioni acquistate dal privato accreditato che vengono remunerate a tariffa, mentre nel pubblico impatti solo per la riduzione dei costi variabili connessi alla minore erogazione delle prestazioni di assistenza specialistica nella misura stimata del 30%.

Ipotizzando, altresì, che a seguito dell'introduzione delle indicazioni prioritarie su un totale pari a circa 22 milioni di prestazioni per un valore complessivo pari a 406 mln di euro circa, al netto delle prestazioni per le quali non è stato possibile associare la tipologia di struttura, il 5% delle prestazioni, cui sono associate le medesime indicazioni, non vengano più fruite dagli assistiti, la minore spesa per il SSN può essere quantificata in circa 13 mln di euro. Tale valutazione consegue all'ipotesi che la riduzione si applichi in proporzione all'attuale distribuzione dell'erogazione delle prestazioni tra pubblico e privato e considerando, anche per questo ambito, che la riduzione dei consumi comporti un risparmio per il SSN per le prestazioni erogate dal privato accreditato che vengono remunerate a tariffa, mentre nel pubblico impatti solo per la riduzione dei costi variabili connessi alla minore erogazione delle prestazioni di assistenza specialistica nella misura stimata del 30%.

Ne consegue che il risparmio complessivo ammonta a circa 106 mln di euro, a fronte di una riduzione complessiva di prestazioni stimate nel settore pubblico e privato per un valore tariffario di 192 mln di euro.

Si forniscono di seguito le tabelle contenenti i dati utilizzati alla base dei calcoli:

Assistenza specialistica ambulatoriale - prestazioni inappropriate con condizioni erogabilità e indicazioni

Condizioni di erogabilità	pubblico		privato		% pubblico (*)		% privato (*)	
	Quantità	Importo	Quantità	Importo	quantità	importo	quantità	importo
010 - Piemonte	16.176.724	65.359.918	2.111.256	17.484.746	88%	79%	12%	21%
020 - Valle d'Aosta	381.176	1.575.527	1.087	212.574	100%	88%	0%	12%
030 - Lombardia	17.560.982	122.120.567	14.269.690	118.020.693	55%	51%	45%	49%
041 - P.A. Bolzano	1.124.967	6.976.684	89	7.875	100%	100%	0%	0%
042 - P.A. Trento	1.798.311	6.255.187	20.587	2.185.184	99%	74%	1%	26%
050 - Veneto	12.086.334	74.521.503	2.646.378	46.549.494	82%	62%	18%	38%
060 - Friuli-Venezia Giulia	3.199.183	19.785.576	384.804	9.269.616	89%	68%	11%	32%
070 - Liguria	4.378.789	25.595.585	291.620	4.208.969	94%	86%	6%	14%
080 - Emilia-Romagna	14.503.033	75.083.748	321.337	14.768.131	98%	84%	2%	16%
090 - Toscana	12.076.167	61.915.331	224.488	10.551.367	98%	85%	2%	15%
100 - Umbria	9.803.873	15.521.158	44.834	1.412.658	99%	92%	1%	8%
110 - Marche	3.927.660	18.064.189	56.972	1.272.218	99%	93%	1%	7%
120 - Lazio	13.787.716	106.129.669	4.878.029	29.112.073	74%	78%	26%	22%
130 - Abruzzo	3.137.496	14.667.325	589.570	4.927.481	84%	75%	16%	25%
140 - Molise	688.669	3.025.959	70.929	2.000.468	91%	54%	9%	46%
150 - Campania	2.177.888	12.861.792	6.252.588	42.355.911	26%	23%	74%	77%
160 - Puglia	8.161.142	55.024.779	5.007.737	29.684.668	62%	65%	38%	35%
170 - Basilicata	1.087.273	7.292.887	593.780	4.617.935	65%	61%	35%	39%
180 - Calabria	2.807.780	12.853.110	872.211	6.819.720	76%	65%	24%	35%
190 - Sicilia	3.575.400	24.921.078	8.291.963	45.776.229	30%	35%	70%	65%
200 - Sardegna	3.228.746	19.040.067	469.094	3.795.327	87%	83%	13%	17%
Totale	129.664.309	748.551.439	47.399.043	395.953.538	73%	65%	27%	35%

(*) l'incidenza percentuale del pubblico e del privato viene misurata al netto delle prestazioni na, ovvero delle prestazioni cui non è stato possibile associare la tipologia di struttura

Indicazioni prioritarie	pubblico		privato		% pubblico (*)		% privato (*)	
	Quantità	Importo	Quantità	Importo	quantità	importo	quantità	importo
010 - Piemonte	2.732.438	38.865.309	274.153	1.149.499	91%	97%	9%	3%
020 - Valle d'Aosta	49.753	178.776			100%	100%	0%	0%
030 - Lombardia	2.060.337	39.036.018	1.759.293	27.050.845	54%	59%	46%	41%
041 - P.A. Bolzano	145.425	3.204.842	369	31.846	100%	99%	0%	1%
042 - P.A. Trento	238.539	530.015	822	1.138	100%	100%	0%	0%
050 - Veneto	1.459.417	22.109.520	263.676	1.269.888	85%	95%	15%	5%
060 - Friuli-Venezia Giulia	371.902	1.365.794	51.201	1.439.234	88%	49%	12%	51%
070 - Liguria	571.815	3.565.803	27.909	122.505	95%	97%	5%	3%
080 - Emilia-Romagna	1.789.377	23.913.362	34.555	1.430.061	98%	94%	2%	6%
090 - Toscana	1.375.227	5.732.803	18.719	500.513	99%	92%	1%	8%
100 - Umbria	513.367	6.770.845	5.499	42.201	99%	99%	1%	1%
110 - Marche	521.511	4.831.318	6.172	73.697	99%	98%	1%	2%
120 - Lazio	1.635.897	14.881.061	568.403	16.582.873	74%	47%	26%	53%
130 - Abruzzo	325.219	4.200.393	63.502	302.857	84%	93%	16%	7%
140 - Molise	89.191	1.949.930	10.078	546.386	90%	78%	10%	22%
150 - Campania	236.513	3.851.948	864.226	56.449.034	21%	6%	79%	94%
160 - Puglia	839.830	3.129.877	551.871	2.720.686	60%	53%	40%	47%
170 - Basilicata	104.228	3.426.318	59.139	1.109.596	66%	76%	34%	24%
180 - Calabria	309.836	10.337.276	87.034	295.218	78%	79%	22%	3%
190 - Sicilia	460.638	10.344.344	1.159.951	72.117.216	28%	13%	72%	87%
200 - Sardegna	421.810	12.177.721	94.404	9.078.888	82%	57%	18%	43%
Totale complessivo	16.252.270	214.403.273	5.894.976	192.314.179	73%	53%	27%	47%

(*) l'incidenza percentuale del pubblico e del privato viene misurata al netto delle prestazioni na, ovvero delle prestazioni cui non è stato possibile associare la tipologia di struttura

TOTALE	pubblico		privato		% pubblico (*)		% privato (*)	
	Quantità	Importo	Quantità	Importo	quantità	importo	quantità	importo
010 - Piemonte	18.909.162	104.225.227	2.385.409	18.634.245	89%	85%	11%	15%
020 - Valle d'Aosta	430.929	1.754.303	1.087	212.574	100%	89%	0%	11%
030 - Lombardia	19.621.319	161.156.586	16.028.983	145.071.738	55%	53%	45%	47%
041 - P.A. Bolzano	1.124.967	6.976.684	89	7.875	100%	100%	0%	0%
042 - P.A. Trento	1.798.311	6.255.187	20.587	2.185.184	99%	76%	1%	24%
050 - Veneto	13.545.751	96.631.023	2.910.054	47.819.383	82%	67%	18%	33%
060 - Friuli-Venezia Giulia	3.171.085	21.181.369	436.005	10.728.850	80%	66%	11%	34%
070 - Liguria	4.950.604	29.161.388	319.529	4.331.474	94%	87%	6%	13%
080 - Emilia-Romagna	16.292.410	98.997.110	355.892	16.198.193	98%	86%	2%	14%
090 - Toscana	13.451.394	67.647.934	243.207	11.051.880	98%	86%	2%	14%
100 - Umbria	4.317.240	22.292.003	50.333	1.454.859	99%	94%	1%	6%
110 - Marche	4.449.171	22.895.507	63.144	1.345.915	99%	94%	1%	6%
120 - Lazio	15.423.613	121.010.729	5.446.432	45.694.946	74%	73%	26%	27%
130 - Abruzzo	3.462.715	18.867.718	653.072	5.230.338	84%	78%	16%	22%
140 - Molise	772.860	4.075.899	81.007	3.146.854	91%	61%	9%	39%
150 - Campania	2.414.401	16.713.741	7.116.814	98.804.946	25%	14%	75%	86%
160 - Puglia	9.000.972	58.154.657	5.559.608	32.705.354	62%	64%	38%	36%
170 - Basilicata	1.191.501	10.719.205	646.919	5.727.531	65%	65%	35%	35%
180 - Calabria	3.117.616	23.190.385	959.245	7.114.938	76%	77%	24%	23%
190 - Sicilia	4.036.038	35.265.422	9.451.914	117.893.445	30%	23%	70%	77%
200 - Sardegna	3.650.556	31.217.788	563.498	12.874.215	87%	71%	13%	29%
Totale complessivo	145.916.579	962.994.713	53.294.019	588.267.717	73%	62%	27%	38%

(*) l'incidenza percentuale del pubblico e del privato viene misurata al netto delle prestazioni na, ovvero delle prestazioni cui non è stato possibile associare la tipologia di struttura

Ipotesi riduzione	pubblico		privato	
	aliquota	Importo	aliquota	Importo
Condizioni di erogabilità	15%	112.288.715,90	15%	59.393.030,68
Indicazioni prioritarie	5%	10.720.164	5%	9.615.709
Risparmio previsto		123.008.880		69.008.740

Risparmio totale previsto ()** 105.911.404

** Il risparmio totale viene ottenuto moltiplicando il risparmio sul pubblico in misura del 30% per effetto della riduzione dei costi variabili, a cui si aggiunge il 300% del risparmio previsto sul privato

Al riguardo, nulla da osservare in rapporto ai risparmi in ragione d'anno, attesa la prudenzialità delle stime, nel presupposto dell'efficacia dei meccanismi sanzionatori previsti. Andrebbe tuttavia chiarita l'origine del dato relativo alla riduzione dei costi variabili connessi alla minore erogazione delle prestazioni di assistenza specialistica, stimato pari a circa il 30%. Si sollevano tuttavia perplessità in ordine alla conseguibilità dei risparmi nella misura indicata nella RT per l'anno in corso, alla luce dei tempi di effettiva vigenza della disposizione, come peraltro evidenziato dalla stessa RGS.

Il comma 7 mira a ridurre la spesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale acquistate dagli operatori privati accreditati, con la ridefinizione dei tetti di spesa e la rinegoziazione dei relativi contratti. Per l'anno 2015 il valore dei contratti è rideterminato in modo da ridurre la relativa spesa complessiva annua di almeno l'1 per cento del valore consuntivato nel 2014.

La RT afferma che la misura è aggiuntiva rispetto alle misure di riduzione già eventualmente assunte dalle regioni o dalle province autonome. Nella valutazione finanziaria si è tenuto conto dell'aggregato di riferimento della spesa in oggetto, pari complessivamente a oltre 3,5 mld di euro. L'impatto di tale disposizione concorre nel 2015 al raggiungimento dell'effetto finanziario connesso all'applicazione dei commi da 1 a 6 del presente articolo.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che di per sé la percentuale di riduzione appare contenuta e sostenibile.

I commi 8 e 9 mirano a ridurre il numero dei ricoveri in regime di riabilitazione ospedaliera potenzialmente inappropriati sotto il profilo clinico e a ridurre le giornate di ricovero oltre quelle definite appropriate.

La potenziale inappropriata clinica nei ricoveri preceduti da evento acuto viene valutata sia considerando la coerenza tra evento di riabilitazione e tipologia di evento acuto precedente (criterio della correlazione clinica) che definendo come appropriata, o meno, la distanza (in giorni) tra la dimissione dall'evento acuto e l'ammissione in riabilitazione (criterio della distanza temporale); nei ricoveri di riabilitazione non preceduti da evento acuto viene individuata la tipologia di casistica potenzialmente inappropriata per ciascun tipo di ricovero riabilitativo non preceduto da evento acuto (criterio della tipologia casistica).

Per la riduzione di tali ricoveri potranno essere adottate diverse misure (alternative o cumulative), caratterizzate da diversi livelli di efficacia ai fini del contenimento della spesa associata:

- a) penalizzazione tariffaria dei ricoveri ad elevato rischio di inappropriata clinica effettuati nelle strutture private accreditate: tali ricoveri potranno essere remunerati con una tariffa ridotta del 50% ovvero, se di minor importo, con una tariffa media applicata dalle regioni per i ricoveri di riabilitazione estensiva effettuati nelle strutture extraospedaliere.
- b) penalizzazione tariffaria nella misura del 60% delle giornate oltre soglia con riferimento ai ricoveri di riabilitazione ordinari appropriati effettuati nelle strutture private accreditate.

La RT, in relazione alla lettera *a*), stima i risparmi, nel primo caso, considerando che le giornate di ricovero di cui trattasi sono stati stimati in 621.972, in circa 83,5 mln di euro dal 2015, mentre, nel secondo caso, in circa 85,6 mln di euro. In relazione alla lettera *b*) la RT ricorda che attualmente l'abbattimento tariffario dei ricoveri oltre soglia è fissato nel 40%. L'aumento di tale abbattimento al 60% è valutato, a decorrere dall'anno 2015, in un risparmio di 4,8 mln di euro.

Si riporta di seguito la tabella di sintesi:

Ipotesi manovra con tariffa al 50% applicata ai ricoveri inappropriati ospedaliera dal punto di vista clinico più abbattimento tariffario del 60% a giornate oltre soglia su ricoveri appropriati

REGIONE RICOVERO	VALORE RECUPERO RIABILITAZIONE INAPP. OSPEDALIERA con tariffa al 50%* €/000 (1)	VALORE RECUPERO RIABILITAZIONE INAPP. OSPEDALIERA con tariffa media regionale* €/000 (2)	ABBATTIMENTO 60% TARIFFE PER OLTRE SOGLIA** €/000 (3)	TOTALE MANOVRA €/000 (4) = (1) + (3)	TOTALE MANOVRA €/000 (5) = (2) + (3)
PIEMONTE	6.412,2	6.211,9	738,7	7.150,9	6.950,6
VALLE D'AOSTA	213,8	208,7	0,4	214,2	209,1
LOMBARDIA	25.803,6	27.006,5	1.180,4	26.984,1	28.187,0
PROV. AUTON. BOLZANO	703,3	692,7	7,7	711,1	700,5
PROV. AUTON. TRENTO	1.222,2	1.172,1	44,6	1.266,8	1.216,7
VENETO	5.847,2	6.124,2	108,1	5.955,3	6.232,3
FRIULI VENEZIA GIULIA	74,7	91,0	34,7	109,4	125,7
LIGURIA	1.197,0	1.191,7	6,4	1.203,4	1.198,1
EMILIA ROMAGNA	3.765,2	3.964,9	144,4	3.909,6	4.109,3
TOSCANA	2.419,6	2.448,1	36,7	2.456,4	2.484,8
UMBRIA	26,0	24,5	0,3	26,4	24,8
MARCHE	1.218,3	1.261,9	68,1	1.286,4	1.330,1
LAZIO	16.683,6	16.997,5	1.236,2	17.919,8	18.233,7
ABRUZZO	896,6	955,3	26,7	923,3	982,0
MOLISE	1.594,1	1.940,2	6,0	1.600,0	1.946,1
CAMPANIA	7.007,6	6.838,8	587,7	7.595,3	7.426,4
PUGLIA	3.918,7	4.073,4	197,0	4.115,7	4.270,5
BASILICATA	176,1	192,5	32,2	208,3	224,8
CALABRIA	1.649,4	1.631,7	202,0	1.851,4	1.833,7
SICILIA	2.515,5	2.458,8	132,5	2.648,0	2.591,4
SARDEGNA	152,8	154,6	30,0	182,8	184,6
TOTALE	83.497,5	85.641,0	4.821,1	88.318,6	90.462,1

* Ottenuto applicando alle giornate dei ricoveri inappropriati (metodologia SiVeAS) dal punto di vista clinico un abbattimento del 50%

** Ottenuto applicando un abbattimento tariffario del 60% anziché 40% alle giornate oltre soglia dei ricoveri appropriati dal punto di vista clinico (metodologia SiVeAS)

Al riguardo, andrebbe indicata la fonte del dato di circa 622.000 giornate di ricovero, preso a fondamento della stima contenuta nella RT. Inoltre, si rinnova l'osservazione relativa all'effettiva possibilità di conseguire i risparmi previsti nell'anno in corso.

Articolo 9-quinquies **(Rideterminazione fondi contrattazione integrativa personale dipendente)**

L'articolo dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, in presenza di riorganizzazioni finalizzate al rispetto degli standard ospedalieri, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è permanentemente ridotto di un importo

pari ai risparmi di trattamento accessorio derivanti dalla diminuzione delle strutture operata in attuazione di detti processi di riorganizzazione.

La RT afferma che il presente articolo consente la piena realizzazione del risparmio associato agli effetti connessi alle riorganizzazioni finalizzate al rispetto degli standard ospedalieri, come quantificati nella RT al successivo articolo *9-septies*, che comporteranno un efficientamento della spesa del personale pari a 68 mln di euro annui. La RT chiarisce che i risparmi derivanti dal successivo articolo *9-septies* non confluiscono ai fondi della contrattazione integrativa e, al fine di determinare reali economie per il bilancio aziendale, e rappresenta che la norma provvede a mutuare quanto previsto dall'articolo 9, comma *2-bis*, del decreto-legge n. 78 del 2010, introdotto dall'art. 1, comma 456, della legge n. 147 del 2013, la cui valenza è cessata al 31.12.2014 prevedendo espressamente che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è decurtato definitivamente di un importo pari alle riduzioni derivanti dalla rideterminazione delle strutture operata in attuazione di detti processi di riorganizzazione.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 9-sexies

(Potenziamento monitoraggio normativa vigente su beni e servizi, ivi compresi dispositivi medici)

Il comma 1 prevede che le regioni e le province autonome mettano a disposizione di Consip e dell'autorità nazionale anticorruzione tutte le informazioni necessarie al monitoraggio del rispetto della normativa in materia di beni e servizi con particolare riferimento agli acquisti effettuati tramite le centrali di acquisto regionali.

Il comma 2 dispone altresì un potenziamento delle verifiche prevedendo che siano effettuate trimestralmente e in corso d'anno.

La RT afferma che tali previsioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e si configurano quale disposizioni di carattere ordinamentale.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 9-septies

(Rideterminazione del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale)

Il comma 1 dispone che ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto legge n. 66 del 2014, n.66, e in attuazione di quanto stabilito dalla lettera *E*) dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 26 febbraio 2015, prevista dall'articolo 1, comma 398, della legge n. 190 del 2014, e dall'Intesa sancita dalla

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 2 luglio 2015, nonché dagli articoli da 9-*bis* a 9-*sexies* del presente decreto, il livello del finanziamento del SSN a cui concorre lo Stato, come stabilito dall'articolo 1, comma 556, della legge n. 190 del 2014, è ridotto dell'importo di 2.352 milioni di euro a decorrere dal 2015.

Il comma 2 consente alle regioni e province autonome di conseguire l'obiettivo di risparmio di cui al comma 1 anche adottando misure alternative.

Il comma 3, al fine di tener conto della riduzione del fondo sanitario nazionale per la regione Sicilia, pari a circa 98,6 mln di euro a decorrere dal 2015, ridetermina il contributo di cui all'articolo 1, commi 400, 401 e 403 della legge n. 190 del 2014, per la regione Sicilia, in 174,36 mln di euro.

Il comma 4 prevede che, al fine di tenere conto degli effetti dell'applicazione dell'articolo 46, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014, sul patto di stabilità del Friuli Venezia Giulia, il contributo di cui all'articolo 1, commi 400, 401 e 403 della legge n. 190 del 2014, per la regione Friuli, è rideterminato in circa 38,2 mln di euro.

La RT fa presente che il conseguimento degli obiettivi di risparmio è assicurato, oltre che dalle norme di cui ai predetti articoli da 9-*bis* a 9-*sexies*, anche dagli ulteriori interventi previsti dall'Intesa Stato – Regioni del 2 luglio 2015, concernenti:

- l'attuazione del Decreto 2 aprile 2015, n. 70 “*Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera*” che dispone la ridefinizione delle reti assistenziali e, in particolare, che dal 1° luglio 2015 non possano essere sottoscritti i contratti con strutture accreditate con meno di 40 posti letto per acuti, fatta eccezione per le strutture mono specialistiche per le quali sono previste espressioni deroghe. In seguito a tale riorganizzazione, si ipotizza che si verifichi un azzeramento dei ricoveri presso le strutture con meno di 40 posti letto. La richiesta dei ricoveri per effetto della suddetta misura, in gran parte confluirà sui restanti erogatori pubblici e privati accreditati ed in parte, invece, si rivolgerà verso il settore privato non accreditato. Il risparmio associato alla riduzione della richiesta di ricovero è stato calcolato, ipotizzando che per le attuali strutture con meno di 40 posti letto vi sia una riduzione di ricoveri pari al 10% dell'attuale valorizzazione dei ricoveri per acuti (ordinari e diurni) realizzata presso le stesse strutture. La seguente tabella fornisce la sintesi sopra descritta:

**Distribuzione della remunerazione teorica per regione,
volume di posti letto delle strutture e regime di ricovero -
Attività per Acuti in strutture private accreditate - Anno
2013**

Regione di ricovero	Strutture con meno di 40 posti letto	
	RO+DH	
	Totale remunerazione RO e DH	Stima riduzione ricoveri (-10%)
Piemonte	2.992.503	299.250
Valle d'Aosta	-	-
Lombardia	7.674.986	767.499
P. A. di Bolzano	1.776.516	177.652
P. A. di Trento	-	-
Veneto	-	-
Friuli Venezia Giulia	-	-
Liguria	4.767.014	476.701
Emilia Romagna	8.036.592	803.659
Toscana	20.295.987	2.029.599
Umbria	2.072.955	207.295
Marche	-	-
Lazio	65.364.459	6.536.446
Abruzzo	6.497.744	649.774
Molise	-	-
Campania	14.870.820	1.487.082
Puglia	18.969.236	1.896.924
Basilicata	-	-
Calabria	10.365.124	1.036.512
Sicilia	15.810.288	1.581.029
Sardegna	-	-
Italia	179.494.224	17.949.422

*Fonte: Ministero della Salute - DG Programmazione Sanitaria
- Ufficio VI - Elaborazione Banca Dati SDO 2013*

Il suddetto risparmio è stato stimato ipotizzando una riduzione del 10% dei ricoveri per acuti nel settore privato accreditato nella misura corrispondente alla quota non assorbita da altri erogatori pubblici e privati accreditati.

Considerato che il regolamento pone una deroga per le strutture monospecialistiche, per le quali è fatta salva la valutazione regionale dei singoli contesti, individuate con specifica Intesa in Conferenza Stato-regioni, da sottoscrivere entro il 30 settembre 2015, ivi ricomprendendo le relative soglie di accreditabilità e di sottoscrivibilità dei contratti, la suddetta stima viene rideterminata prudenzialmente in 12 mln di euro a livello nazionale;

- l'efficientamento della spesa di personale a seguito dell'applicazione dello standard di strutture semplici e complesse derivante dall'attuazione del decreto 2 aprile 2015, n.70

“Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”. A tal fine, si è ipotizzato che le voci retributive che determinerebbero il risparmio a seguito della rideterminazione degli standard delle strutture semplici e complesse (sia per i Dirigenti Medico/Veterinario e Dirigenti Sanitari non medici che per i Dirigenti Amministrativo Tecnico e Professionale) sono:

- A. **per le strutture complesse**: variazione in diminuzione delle seguenti voci retributive:
- l’intero importo dell’indennità di struttura complessa;
 - il differenziale della quota variabile aziendale corrispondente a quello assegnato per la struttura complessa e la struttura semplice
- B. **per le strutture semplici**: variazione in diminuzione della sola quota variabile aziendale, intesa come differenziale della quota corrispondente a quello assegnato per la struttura semplice e quella assegnata ad “altri incarichi”,

nella considerazione che le restanti voci retributive (indennità di esclusività medica, specificità medica, retribuzione di posizione quota fissa, retribuzione di risultato) continuano ad essere erogate alle categorie dirigenziali aventi diritto.

La fonte dati per il calcolo dell’impatto sopra descritto è costituita dai dati retributivi rilevati dal “Conto Annuale 2013” (Fonte: Dipartimento RGS- IGOP) distinti per singola Regione, per tipologia di incarico (struttura semplice, struttura complessa e altri incarichi) e per gruppo (Dirigenti Medico/Veterinario e Dirigenti Sanitari non medici, Dirigenti Amministrativo Tecnico e Professionale) per il solo settore pubblico (Policlinici, ASL/AO e IRCCS).

Per il calcolo del valore medio regionale delle singole voci retributive spettanti ai predetti Dirigenti (calcolati come medie ponderate dei valori pro capite relative alle singole qualifiche di ciascun ente, utilizzando come pesi gli anni persona presenti in ciascun ente e qualifica) sono state escluse dall’analisi:

- 1) le qualifiche a tempo determinato (ex art. 15-*septies*), in considerazione dell’elevata variabilità dei valori medi regionali;
- 2) le qualifiche con rapporti non esclusivi, in considerazione della scarsa e non significativa numerosità dei casi.

Per la determinazione delle strutture semplici e complesse a tendere, si è ritenuto opportuno applicare, allo standard per le strutture semplici e complesse, la distribuzione dei posti letto standard all’1.1.2014 prevista dal suddetto Regolamento.

Tuttavia, mentre lo standard per le strutture semplici e complesse tiene conto dei posti letto ospedalieri pubblici, la distribuzione standard dei posti letto da Regolamento ospedaliero non prevede restrizioni alla proporzione tra posti

pubblici e privati, rimandandone alle regioni la determinazione da effettuarsi attraverso un atto programmatico di recepimento del Regolamento.

Risulta, quindi, necessario valutare l'ipotetica configurazione che assumeranno le reti ospedaliere regionali in termini di proporzione tra pubblico e privato. Tale valutazione è stata effettuata considerando i posti letto pubblici e privati⁶ al 1° gennaio 2013, confrontati con la distribuzione standard da Regolamento calcolato per l'anno 2014. Applicando, per i posti letto pubblici e privati, lo stesso rapporto esistente all'1.1.2013, si configura uno scenario "realistico" per il quale si registrano gli standard a tendere pari a 13.789 UOC e 18.064 UOS che sono inferiori rispetto al numero di strutture complesse ospedaliere previste (14.961) e semplici (26.592) previsto all'1.1.2014, come risulta dalla tabella 1G del conto annuale anno 2013.

E' stato, altresì, considerato che la distribuzione della riduzione delle strutture complesse e semplici tra le diverse categorie di personale dirigente (Medico/Veterinario e dirigenti sanitari non medici e dirigenti PTA) corrisponde alla distribuzione percentuale del medesimo personale sul totale delle unità dirigenziali (si stima che il 96% delle strutture previste vengano assegnate a Personale Medico/veterinari e dirigenti sanitari non medici e 4% delle strutture previste vengano assegnate a Personale dirigente PTA).

In considerazione dell'attuale situazione rilevata dal Conto annuale anno 2013 delle strutture semplici e complesse previste e tenuto conto dello standard da raggiungere, il risparmio ipotetico si attesterebbe intorno ai 68 mln di euro ipotizzando una riduzione di 2.069 strutture complesse ospedaliere (le sole condizionate dal parametro dei posti letto previsto dal regolamento ospedaliero) e di 8.718 strutture semplici (condizionate dal numero di strutture complesse). Pertanto, in considerazione del fatto che il numero di strutture semplici e complesse da disattivare è determinato dalle sole regioni che attualmente risultano averne in eccesso, tale numero non coincide con la differenza tra il dato nazionale attuale ed il dato nazionale a tendere.

Sono stati, poi, considerati pari a "zero" i risparmi, qualora i dati rilevati abbiano evidenziato un differenziale negativo tra la quota di posizione variabile relativa agli incarichi di struttura semplice e quella relativa agli "altri incarichi". Inoltre, i risparmi connessi all'adozione degli standard da parte della province di Trento e Bolzano sono stati calcolati applicando i valori medi retributivi forniti dal Conto annuale riferiti alla regione Trentino Alto- Adige imputando in egual misura alle due diverse province i relativi importi medi.

⁶ Per posti letto pubblici si intendono i posti letto afferenti a strutture conteggiate nel bilancio consolidato regionale. Per posti letto privati si intende la parte rimanente di posti letto ospedalieri.

Tabella di sintesi:

REGIONE	Delta strutture complesse previste_MV	Delta strutture complesse PTA previste	Delta strutture semplici_MV previste	Delta strutture semplici_PTA previste	Risparmio (al lordo oneri riflessi) strutture complesse_MV	Risparmio (al lordo oneri riflessi) strutture complesse_PTA	Risparmio (al lordo oneri riflessi) strutture semplici_MV	Risparmio (al lordo oneri riflessi) strutture semplici_PTA	Risparmio totale
PIEMONTE	-36	-4	-214	-13	-1.372.043	-73.700	-1.526.943	-19.780	-2.092.466
VALLE D'AOSTA	0	0	0	0	0	0	0	0	
LOMBARDIA	-458	-19	-520	-26	-7.366.419	-392.114	-3.978.928	-289.896	-12.618.427
TRENTINO ALTO ADIGE	-71	-3	-103	-6	-2.466.157	-118.199	-333.037	0	-2.927.394
VENETO	0	0	-480	-20	0	0	-1.933.943	-198.371	-2.060.674
FRIULI VENEZIA GIULIA	0	0	0	0	0	0	0	0	
LIGURIA	0	0	-176	-7	0	0	-909.548	-80.818	-960.065
EMILIA ROMAGNA	0	0	-91	-6	0	0	-612.486	-22.418	-634.824
TOSCANA	0	0	0	0	0	0	0	0	
UMBRIA	0	0	-407	-17	0	0	-2.623.446	-113.914	-2.738.459
MARCHE	-269	-11	-343	-14	-3.551.979	-288.879	-1.332.433	-30.325	-5.234.616
LAZIO	-429	-16	-1.684	-69	-7.669.124	-946.417	-6.736.201	-533.677	-14.967.318
ABRUZZO	0	0	0	0	0	0	0	0	
MOLISE	-27	-1	0	0	-311.658	-31.642	-399	-20	-409.719
CAMPANIA	-212	-9	-2.116	-88	-2.729.163	-192.344	-6.275.015	-396.845	-9.598.372
PUGLIA	-46	-2	-624	-26	0	-1.894.777	-347.876	-2.232.647	-2.232.647
BASILICATA	-27	-1	-337	-16	-599.049	-32.179	-1.690.222	-41.415	-2.362.869
CALABRIA	-34	-1	-219	-9	-444.777	-16.389	-488.338	-65.374	-957.877
SICILIA	-248	-16	-458	-19	-3.993.513	-324.199	-1.425.285	-148.623	-5.792.615
SARDEGNA	-70	-3	-372	-16	-899.364	-54.521	-2.430.212	-21.275	-3.675.325
Totali	-1.988	-83	-8.370	-349	-11.397.466	-1.761.393	-33.360.007	-2.171.911	-68.690.847

- la capacità della rete ospedaliera del SSN di rispondere in maniera più adeguata ai nuovi bisogni e alle nuove modalità con cui gli stessi si manifestano. Conseguentemente, si realizzeranno obiettivi di razionalizzazione riferiti prioritariamente ai servizi e alle prestazioni che maggiormente incidono sulla qualità dell'assistenza, sia in termini di efficacia che di efficienza. L'aumento del tasso di occupazione dei posti letto, la riduzione della durata della degenza media e del tasso di ospedalizzazione, consentirà, poi, che gli attesi incrementi di produttività si possano tradurre in un netto miglioramento del SSN nel suo complesso ed in una riduzione degli oneri connessi all'assistenza ospedaliera erogata dalle strutture accreditate, pubbliche e private. Per effetto di quanto sopra, è ipotizzabile stimare un risparmio per un importo di circa 130 mln di euro per l'anno 2015 e 171 milioni di euro annui a decorrere dal 2016
- l'impegno delle regioni a partire dal 2 luglio 2015 a rivedere la programmazione degli investimenti relativi ai cespiti acquistati con contributi in conto esercizio, già programmati per l'anno 2015 e non ancora effettuati, al fine di assicurare sull'anno 2015 economie non inferiori a 300 mln di euro, nel rispetto della garanzia dell'erogazione dei LEA.

In via ulteriore, la riduzione del livello di finanziamento comporterà l'effetto automatico del maggiore *pay-back* a carico della filiera distributiva delle aziende farmaceutiche, a fronte del maggiore scostamento rispetto al tetto della farmaceutica territoriale e ospedaliera secondo le regole previste dalla normativa vigente.

Di seguito la tabella di sintesi che mostra un effetto di maggiore *pay-back* per un importo annuo di **308 mln di euro**:

Impatto rideterminazione livello finanziamento su tetti farmaceutica e su pay back	
Finanziamento 2015 (prima della manovra)	112.062
Finanziamento per calcolo tetti	111.419
Tetto 11,35%	12.646
Tetto 3,5%	3.900
Finanziamento 2015 (dopo manovra 2.352 milioni di euro)	109.710
Finanziamento per calcolo tetti	109.067
Tetto 11,35%	12.379
Tetto 3,5%	3.817
Differenza tetti (11,35%)	267
Differenza 50% tetti (3,5%)	41
Totale manovra farmaceutica	308

Come riportato inoltre nell'Intesa del 2 luglio 2015, le regioni a seguito di quanto convenuto al Punto E) dell'Intesa del 26 febbraio 2015, in relazione alla previsione di rideterminazione del livello del finanziamento del SSN ivi contenuta di 2.352 milioni di euro, hanno già iniziato a porre in essere azioni di contenimento ed efficientamento della dinamica della spesa dei propri SSR.

Si ricorda, in ogni caso, che in ambito sanitario, in coerenza con quanto convenuto nelle relative Intese Stato-Regioni e con quanto previsto dalla legislazione vigente, opera dall'anno 2001 un sistema di monitoraggio diretto, tra l'altro, a segnalare alla regione in corso d'anno eventuali scostamenti rispetto al livello di spesa programmato al fine di evitare la formazione di disavanzi. Tale sistema, che ha visto per il SSN anche l'entrata in vigore dal 2012 dei principi contabili del decreto legislativo n. 118 del 2011, è stato ulteriormente potenziato con l'avvio del monitoraggio dei conti patrimoniali. Tale complessivo sistema di monitoraggio ha comportato una progressiva consapevolezza da parte delle regioni della propria situazione economico-patrimoniale e una conseguente tempestiva responsabilizzazione regionale nella gestione del proprio SSR nell'ambito delle risorse programmate, anche in considerazione dell'operatività di un efficace sistema sanzionatorio.

Infatti tale sistema sanzionatorio, implementato progressivamente negli anni, prevede, in caso di disavanzi di gestione, l'innalzamento delle aliquote fiscali regionali, il blocco automatico del *turn over* del personale sanitario, il divieto di effettuare spese non obbligatorie a carico del bilancio regionale, nonché, in caso di raggiungimento di un livello di disavanzo superiore o uguale al 5% del finanziamento, l'obbligatorietà di sottoscrivere un Piano di rientro dai disavanzi stessi.

Complessivamente, quindi, gli effetti della manovra nel settore sanitario sono riportati nella seguente tabella:

SINTESI IMPATTO MANOVRA SANITARIA SU BASE ANNUA		
	<i>dati in milioni di euro</i>	
	2015	dal 2016
Beni e servizi	1.338	1.597
rinegoziazione dei contratti di acquisto dei beni e servizi	788	805
rinegoziazione dei contratti di acquisto dei dispositivi medici	550	792
Farmaceutica		
Revisione del prontuario (a partire dal 30 settembre 2015)		
Rinegoziazione prezzo farmaci biotecnologici con brevetto scaduto		
Inappropriatezza	195	195
Riduzione delle prestazioni inappropriate di specialistica ambulatoriale (*)	106	106
Riduzione dei ricoveri di riabilitazione ad alto rischio di inappropriatezza	89	89
Farmaceutica	308	308
effetto automatico pay-back derivante dal mancato incremento del livello del finanziamento	308	308
Regolamento ospedaliero	210	251
Riduzione dei ricoveri delle strutture con meno di 40 posti letto	12	12
riduzione della spesa di personale a seguito della razionalizzazione della rete ospedaliera	68	68
Riorganizzazione della rete assistenziale di offerta pubblica e privata	130	171
Investimenti finanziati con contributo in c/esercizio	300	
Totale	2.352	2.352
manovra attesa	2.352	2.352
differenza	0	0

La RT afferma poi che il comma 3 dell'articolo non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto si tratta di una diversa rimodulazione del contributo alla finanza pubblica della Regione siciliana.

Al riguardo, posto che parte dei risparmi risulta espressamente associata alle misure di riduzione e contenimento dei posti letto determinate ai sensi del D.P.R. n. 70 del 2015 e che la RT fornisce le coordinate e gli elementi di massima conseguenti in termini di efficientamento delle strutture nonché gli effetti di risparmio connessi alla riduzione dei compensi accessori dovuti al personale sanitario dislocato presso strutture semplici e complesse del S.S.N., all'uopo considerando le differenze intercorrenti negli ambiti della contrattazione regionale, sembrerebbe utile l'acquisizione di un dimensionamento dei risparmi stimati in relazione alle platee di personale interessato, fornendosi a tal fine la specificazione dei profili professionali di appartenenza e degli ammontari corrispondenti, in conto minori spese, su base annuale.

Andrebbero poi forniti elementi a supporto dei risparmi indicati dalla RT in rapporto all'aumento del tasso di occupazione dei posti letto, alla riduzione della durata della degenza media e del tasso di ospedalizzazione (quantificati in 130 mln di euro per il 2015 e 171 mln annui dal 2016), nonché alla revisione

della programmazione degli investimenti relativi ai cespiti acquistati con contributi in conto esercizio (300 mln di euro nel 2015). Anche in relazione a tali risparmi si solleva la questione inerente i tempi disponibili per l'attuazione degli interventi nel corso del 2015.

Articolo 9-nonies
(Potenziamento delle misure di sorveglianza dei livelli dei controlli di profilassi internazionale del ministero della salute)

Il comma 1, per le medesime finalità di cui all'articolo 1, comma 599, della legge n. 190 del 2014, e ferme restando le autorizzazioni di spesa ivi previste, dispone che il Ministero della salute, anche allo scopo di fronteggiare le emergenze sanitarie relative all'incremento dei flussi migratori che si verificano soprattutto in area mediterranea, oltre che in previsione della grande affluenza di cittadini stranieri in Italia in occasione dello svolgimento di Expo 2015 e del Giubileo straordinario del 2015-2016, è autorizzato ad effettuare un'ulteriore spesa di 3.100.000 euro per il 2015 e di 2.341.140 euro a decorrere dal 2016.

Il comma 2, al fine di potenziare l'attività di programmazione sanitaria e di monitoraggio del Ministero della salute, autorizza l'incremento della spesa di 400.000 euro per l'anno 2015 e di 1.124.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016 per le esigenze di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 791 del 1982 (ricorso a specifiche professionalità ad alta specializzazione), e di cui all'articolo 4, comma 2, della legge n. 37 del 1989 (potenziamento delle attività di accesso ed ispettive presso le strutture del Servizio sanitario nazionale).

Il comma 3 provvede agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3.500.000 euro per l'anno 2015 e a 3.465.140 euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

La RT, dopo aver illustrato le disposizioni, afferma che alla quantificazione degli oneri stimati si è provveduto sulla base delle seguenti considerazioni.

L'articolo 47-ter, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 300 del 1999, nel testo come modificato da ultimo dall'articolo 1, comma 2, lettera e), punto 1, della legge n. 172 del 2009, conferma in capo al Ministero della salute le funzioni in materia di programmazione tecnico-sanitaria di rilievo nazionale e indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività tecniche sanitarie regionali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i profili attinenti al concorso dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Tra le funzioni in materia di programmazione sanitaria, specificate da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 59 del 2014, recante il nuovo "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", sono individuati compiti di grande rilievo per la governance del SSN, tra cui in particolare la definizione e il monitoraggio del piano sanitario nazionale e dei piani di settore aventi rilievo e applicazione nazionale, l'analisi dei fabbisogni finanziari del SSN e dei costi standard in sanità, la determinazione dei criteri generali per la classificazione e la remunerazione delle prestazioni del SSN, la promozione e verifica della qualità e sicurezza delle prestazioni.

Al fine di garantire tali funzioni, il Ministero della salute ed in particolare la Direzione generale della programmazione sanitaria si avvale dal 1982 anche del personale con specifiche professionalità ad alta specializzazione, ai sensi dell'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 791 del 1982, fino ad un massimo di 20 unità, appartenenti ai ruoli dei professori e ricercatori universitari, di quelli di altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti locali e di enti pubblici anche economici e del personale in posizione di comando ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 37 del 1989 fino ad un massimo di 250 unità, appartenenti prioritariamente a strutture del SSN.

La sotto riportata tabella fornisce l'attuale quadro finanziario del capitolo di spesa per il quale il presente provvedimento sta richiedendo il rifinanziamento, dal quale si evince l'evoluzione dei tagli operati nel corso degli ultimi anni, a causa del processo di *spending review*. Dal medesimo quadro, si evince chiaramente che le risorse finanziarie nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute finalizzate alla copertura delle spese connesse alle unità di personale con specifiche professionalità ad alta specializzazione da un importo massimo pari a 578 milioni di euro nel 1989 sono state completamente eliminate dal 2007:

(Valori espressi in migliaia di euro)

Evoluzione stanziamento legge di bilancio finalizzato ai comandi ai sensi dell'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982 n. 791								
Stanziamento legge di bilancio espresso migliaia di euro	1983	1985	1986	1987	1989	1990	1992	1993
	232,41	232,41	413,17	516,46	578,43	578,43	557,77	568,10
	1994	1996	1997	1998	1999	2001	2003	2006
	568,10	379,08	369,27	369,27	415,36	339,83	183,02	91,75
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	0	0	0	0	0	0	0	0
	2015	2016	2017					
0	0	0						

Con particolare riferimento alla valutazione di impatto economico-finanziario della presente norma, si forniscono i seguenti elementi:

il comma 2 prevede il rifinanziamento del capitolo di spesa 2008 per euro 0,4 milioni, che corrisponde all'onere stimato per attivare nuovi comandi fino a 10 unità a partire dal mese di settembre p.v., e di 1,1 milioni di euro a regime dal 2016. Tale rifinanziamento è definito sulla base della stima degli oneri associati al trattamento economico complessivo (fondamentale ed accessorio) al lordo degli oneri riflessi per i profili professionali da reperirsi attraverso i comandi previsti ai sensi della citata legge n. 37/89 (che riguarda prioritariamente personale appartenente al comparto del SSN) e del personale in comando ai sensi

dell'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982 n. 791 (che include anche personale appartenente ad altri enti della PA diversi dal comparto del SSN). Il predetto rifinanziamento impone, peraltro, la modifica della denominazione dell'attuale capitolo di spesa che, allo stato, consente di reperire personale proveniente dagli enti del SSN.

La seguente tabella di sintesi fornisce una simulazione del costo stimato per l'attivazione fino a 10 nuovi comandi previsti dal comma 1, applicando le retribuzioni medie elaborate nell'ambito della rilevazione del conto annuale anno 2013, riferite alle figure professionali afferenti i comparti del SSN e delle Università:

STIMA DELLA SPESA PER IL PERSONALE COMANDATO AI SENSI DEL DPR N. 791 DEL 1982				
UNITA'	PROFILI	ANNO 2015	ANNO 2016	2017
		Costo della retribuzione lordo amministrazione che incide nell'anno ^{(1) (2)}	Costo annuale della retribuzione lordo amministrazione ⁽¹⁾	Costo annuale della retribuzione lordo amministrazione ⁽¹⁾
2	SSNA - DIR. MEDICO CON INC. STRUTTURA COMPLESSA (RAPP. ESCLUSIVO) - SD0E33 (MD)	112.829,52 ⁽³⁾	320.499,15 ⁽³⁾	320.499,15
1	SSNA - DIR. MEDICO CON INCARICO DI STRUTTURA SEMPLICE (RAPP. ESCLUS - SD0E34 (MD)	46.191,71 ⁽³⁾	129.580,42 ⁽³⁾	129.580,42
1	SSNA - DIRIGENTI MEDICI CON ALTRI INCAR. PROF.LI (RAPP. ESCLUSIVO) - SD0035 (MD)	40.982,16 ⁽³⁾	113.951,78 ⁽³⁾	113.951,78
1	SSNA - DIRIGENTE AMM.VO CON INCARICO DI STRUTTURA COMPLESSA - AD0032 (DA)	42.969,76	128.909,27	128.909,27
1	UNIV - PROFESSORE ORDINARIO TEMPO PIENO - 0D0173 (PR)	59.577,66 ⁽³⁾	160.743,59 ⁽³⁾	160.743,59
1	UNIV - PROFESSORE ASSOCIATO CONF. TEMPO PIENO - 0D0169 (PR)	46.521,97 ⁽³⁾	121.576,52 ⁽³⁾	121.576,52
3	SSNA - COLLAB.RE TEC. - PROF.LE ESPERTO - DS - T18027 (LT)	49.506,83	148.520,49	148.520,49
		398.579,60	1.123.781,21	1.123.781,21
1)La stima dei costi del personale è stata effettuata sulla base delle retribuzioni medie elaborate nell'ambito della rilevazione del conto annuale.				
2) La stima per l'anno 2015 è stata effettuata per 4 mesi				
3)Per la categoria dei medici è stata aggiunta l'indennità di esclusività. Per la categoria dei professori Universitari è stata aggiunta un'indennità equiparativa della retribuzione dei medici del SSN.				

Gli importi richiesti per il rifinanziamento sono stati arrotondati per eccesso per ciascuno degli anni 2015-2017, in considerazione del fatto che gli oneri sono correlati al riconoscimento di retribuzioni stimate e non si conosce ancora l'esatto profilo e inquadramento economico del personale da comandare.

Per le finalità indicate al comma 1 dell'articolo in esame, si prevede l'autorizzazione per il Ministero della salute ad assumere a tempo indeterminato personale sanitario per un contingente di 30 dirigenti medici da destinare agli uffici periferici chiamati ad applicare le misure sanitarie nei punti di ingresso internazionali (Porti ed Aeroporti aperti al traffico internazionale) e agli uffici centrali del Ministero della salute con competenze connesse alle predette materie. Il potenziamento di tali strutture, che nel tempo, a causa delle progressive riduzioni lineari degli organici delle pubbliche amministrazioni, hanno subito un drastico depauperamento delle professionalità mediche e quindi hanno ridotto le proprie capacità di intervento, devono essere messi in condizione di svolgere la loro funzione di presidio del territorio nazionale (e sovranazionale) dal pericolo di ingresso di malattie infettive anche in relazione al progressivo aumento dei fenomeni migratori da aree a rischio.

Il costo unitario dei dirigenti delle professionalità sanitarie (personale medico) del Ministero della salute è il seguente:

- costo annuo lordo €. 73.682,00 (stipendio, specificità medica, retribuzione di posizione fissa e variabile, retribuzione di risultato media, applicazione art. 8 CCNL area 1);
- oneri riflessi €. 28.279,15 (38,38%); per un totale unitario €. 101.961,15 (arr. 101.962,00).

Tenuto quindi conto che l'onere unitario lordo relativo al dirigente medico delle professionalità sanitarie è pari quindi a €. 101.962,00, si ritiene di dovere determinare il maggiore onere annuale, a regime a decorrere dal 2016, per le 30 unità da assumere, in €. 3.058.860,00.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che il dispositivo provvede alla quantificazione degli oneri relativi alla attivazione delle posizioni di comando ai fini di cui al D.P.R. n. 791 del 1982, individuandone l'onere per il biennio 2015 e 2016, e a decorrere da tale anno, andrebbe richiesto il quadro di dettaglio delle componenti retributive considerate, distintamente per quota parte del trattamento principale ed accessorio, fornendo i prospetti di computo degli effetti indotti con le percentuali ed aliquote applicate.

In tal senso, va rilevato che l'attivazione dell'istituto del comando implica ai sensi dell'articolo 70, comma 12, del T.U.P.I. che l'amministrazione che utilizza l'unità interessata, oltre alla corresponsione all'interessato degli elementi accessori della retribuzione, debba rimborsare all'amministrazione di appartenenza di quest'ultimo anche gli elementi costituenti il trattamento economico fondamentale.

Articolo 9-decies
(Programma straordinario per il Giubileo 2015-2016)

Il comma 1 autorizza, per l'anno 2016, un contributo di 33.512.338 euro a favore della Regione Lazio, finalizzato all'attuazione del programma straordinario per il Giubileo 2015-2016, in considerazione, in particolare, delle esigenze sanitarie connesse alla grande affluenza di persone che si verificherà in occasione di tale evento. La norma prevede che il predetto contributo sia finanziato a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988.

La RT afferma che, come risulta dal Documento programmatico presentato dalla Regione Lazio, gli interventi programmati sono finalizzati, in particolare, all'adeguamento della rete dell'emergenza per la città di Roma e coinvolgono una molteplicità di strutture aziendali di Emergenza Urgenza, per un importo complessivo di 35.276.145,26 euro. Di tale ammontare, il 95% sarà a carico dello Stato e il 5% a carico della Regione. L'importo a carico dello Stato è pari, appunto, al contributo autorizzato dalla norma in questione (33.512.338,00 euro).

Il dettaglio degli interventi programmati e delle stime dei relativi finanziamenti è riportato nella tabella allegata.

Quanto alla copertura degli oneri derivanti dalla disposizione in questione, si evidenzia che le disponibilità di bilancio, relative alle risorse di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, sono pari, per il 2016, a 845.508.185 euro, quindi ampiamente sufficienti a garantire l'erogazione del predetto contributo, e per il 2017 a 1.195.000.000 euro.

Tabella interventi per l'adeguamento della Rete dell'Emergenza della Città di Roma per il Giubileo Straordinario.

ALLEGATO II: GIUBILEO 2015										
Stima del finanziamento occorrente per interventi di riqualificazione delle strutture assistenziali di emergenza/urgenza										
N. scheda	ASL	Istituto	Comune	Emergenza	Affiezione strutturale ed impiantistica	Potenziamento e rinnovo attrezzature	Totale	95% a carico dello Stato	5% a carico della Regione	Spese Effettive
1G		POLICLINICO UMBERTO I	Roma	DEA II	€ 1.250.000,00	€ 2.000.000,00	€ 3.250.000,00	€ 3.087.500,00	€ 162.500,00	Acquisto e messa a punto attrezzature
1Gb		POLICLINICO UMBERTO I	Roma	DEA II	€ 1.448.000,00	€ -	€ 1.448.000,00	€ 1.385.600,00	€ 62.400,00	Acquisto e messa a punto
2G		AO S. GIOVANNI ADDOLORATA	Roma	DEA II	€ 3.542.653,00	€ 1.890.917,00	€ 5.433.570,00	€ 5.151.817,00	€ 281.753,00	Ampliamento Tempio Pronto Soccorso/Unità di Pronto Soccorso ad alta tecnologia
3G		AO SAN CARLO-FORLANINI	Roma	DEA II	€ 1.488.348,00	€ 2.670.000,00	€ 4.158.348,00	€ 3.974.699,60	€ 183.648,40	Tempio emergenza/Pronto Soccorso
4C		AOU FTV	Roma	DEA I	€ 150.000,00	€ 2.317.200,00	€ 2.467.200,00	€ 2.362.848,00	€ 104.352,00	Potenziamento ed Ammodernamento tecnologico
5G	AHE	SAURO PERTINI	Roma	DEA I	€ 487.460,00	€ 1.303.635,00	€ 1.791.095,00	€ 1.705.972,00	€ 85.123,00	Ristrutturazione ed adeguamento attrezzature
6G	AHC	S. EUGENIO/CTO	Roma	DEA I	€ 1.110.000,00	€ 500.000,00	€ 1.610.000,00	€ 1.525.000,00	€ 85.000,00	Ristrutturazione ed adeguamento
7G	RHD	G. B. GRASSI	Roma	DEA I	€ 1.325.000,00	€ 98.000,00	€ 2.313.000,00	€ 2.208.310,00	€ 104.690,00	Ristrutturazione ed adeguamento attrezzature
8C		AOU SANT'ANDREA	Roma	DEA I	€ 1.831.341,50	€ 665.745,00	€ 2.497.086,50	€ 2.379.361,18	€ 117.725,32	Ristrutturazione ed adeguamento attrezzature
9G	AHE	S.FILIPPO NERI	Roma	DEA I	€ 453.008,76	€ 603.370,00	€ 1.056.378,76	€ 1.011.749,83	€ 44.628,94	Ristrutturazione ed adeguamento attrezzature
10G		SANTO SPIRITO	Roma	DEA I	€ 823.500,00	€ 884.000,00	€ 1.707.500,00	€ 1.638.115,00	€ 69.385,00	Ristrutturazione ed adeguamento attrezzature
11Ga		AREC118	Territorio della Città di Roma	Emergenza	€ -	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.375.000,00	€ 125.000,00	Rivisto del 50% del prezzo particolare
11Gb		AREC118	Territorio della Città di Roma	10 Punti Medici Avanzati (PMA)	€ -	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00	€ 1.250.000,00	€ 50.000,00	10 Punti Medici Avanzati (PMA)
12G	RHG	SS. GONFALONE	Piazzese/colonna	Emergenza Psichiatrica	€ 2.100.000,00	€ -	€ 2.100.000,00	€ 1.993.000,00	€ 107.000,00	Ristrutturazione ed adeguamento
13G		Policlinico Gemelli	Roma	DEA II	€ 2.588.900,00	€ 476.000,00	€ 3.064.900,00	€ 2.828.761,10	€ 236.138,90	Ristrutturazione ed adeguamento attrezzature
TOTALE PARZIALE					€ 17.321.233,25	€ 17.945.112,00	€ 35.276.345,25	€ 32.612.338,00	€ 2.664.007,25	

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 2 consente alla regione Lazio, esclusivamente per gli enti del SSN, di poter procedere ad assunzioni a tempo determinato, per il periodo 2015-2016, in deroga alle limitazioni alla spesa per l'assunzione di personale a tempo determinato, previste dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 (secondo cui tale spesa non può essere superiore al cinquanta per cento di quella sostenuta nel 2009).

La RT afferma che l'afflusso di pellegrini per l'evento del Giubileo straordinario comporterà inevitabilmente un incremento degli accessi alle strutture sanitarie presenti nel territorio della Regione Lazio. Pertanto, al fine di affrontare l'evento straordinario del Giubileo, la regione Lazio per effetto della disposizione del comma 2 può procedere con le assunzioni di unità di personale con contratto a tempo determinato per la durata dell'evento.

Si può stimare, quindi, un fabbisogno di personale da reclutare con contratto a tempo determinato per le unità operative interessate all'evento Giubileo, sintetizzato nella tabella seguente:

Tipologia	Fabbisogno unità di personale
Dirigenza Medica e Sanitaria	64
Comparto ruolo sanitario	264
Comparto ruolo tecnico	50
Totale	378

Si stima, inoltre, un aumento dell'organico dell'Ares di circa **200** unità di personale da assumere a tempo determinato.

Al riguardo, per i profili di copertura, va considerato i saldi tendenziali secondo il criterio della legislazione vigente scontano effetti di risparmio derivanti dalla limitazione alla stipula di contratti a t.d. prevista dal 2011 (50 per cento della spesa sostenuta nel 2009). Alla deroga in esame, andrebbe pertanto associata la stima degli effetti d'oneri corrispondenti, che, va da sé, andrebbe anche corredata di una idonea copertura finanziaria⁷.

Il comma 3 introduce un contributo volontario di 50 euro a carico dei pellegrini che fanno ingresso nel territorio nazionale per il Giubileo, al fine di ottenere prestazioni sanitarie in urgenza senza alcun onere. In caso di mancato versamento del contributo i pellegrini corrispondono, per le prestazioni ospedaliere erogate in urgenza, le tariffe vigenti nella regione dove insiste la struttura ospedaliera.

Il comma 4 esclude dal contributo i pellegrini provenienti da paesi con i quali l'Italia ha accordi in materia sanitaria, in quanto l'assistenza di tali pellegrini è regolata da accordi/normativa di settore.

Il comma 5 stabilisce che le somme derivanti dal pagamento di quanto previsto al comma 3 sono versate ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della salute destinato al rimborso alle Regioni delle spese sostenute per l'erogazione delle prestazioni sanitarie in favore dei pellegrini.

Il comma 6 dispone che nel caso in cui le richieste di rimborso pervenute al Ministero della salute da parte delle Regioni per l'erogazione dei servizi di cui al comma precedente eccedano le somme riassegnate sul capitolo di spesa destinato a tali rimborsi, ai maggiori oneri si provvede mediante specifico vincolo a valere sulle risorse finalizzate all'attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge n. 662 del 1996, per il biennio 2015-2016.

La RT afferma che possono versare il contributo i pellegrini censiti dal Pontificio Consiglio per la promozione della Nuova Evangelizzazione, che fanno ingresso sul territorio nazionale per il Giubileo della Misericordia. E' stato evitato il richiamo ai pellegrini che entrano con visto o senza visto perché la disposizione si riferisce ad entrambe le fattispecie ed ha per oggetto i pellegrini che provengono da paesi con i quali l'Italia non ha siglato accordi in materia sanitaria. Il supporto del Vaticano è indispensabile per distinguere i pellegrini dal resto dei turisti in ingresso per motivi diversi dal Giubileo. Inoltre, è stato individuato il Pontificio Consiglio quale principale interlocutore tra MAECI/Interno/Salute.

Il contributo, non obbligatorio, è certo e preventivo ed interviene in sostituzione del pagamento diretto da parte del pellegrino che potrebbe essere soggetto a rischio di insolvenza.

Al riguardo, nulla da osservare.

⁷ Servizio Bilancio, XVI Legislatura, Nota di Lettura n. 81, pagina 95.

Articolo 9-undecies
(Disposizioni in ambito sanitario dirette a favorire la tempestività dei pagamenti)

Il comma 1, al fine di consentire una corretta gestione di cassa e di favorire la tempestività dei pagamenti, nelle more dell'espressione dell'Intesa, ai sensi delle norme vigenti, da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del SSN a cui concorre lo Stato, nonché del recepimento di tale ripartizione con delibera del CIPE, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sul predetto livello del finanziamento del SSN a cui concorre lo Stato, a concedere anticipazioni:

- a) alle regioni, relativamente al finanziamento destinato agli Istituti zooprofilattici sperimentali e al finanziamento destinato alla medicina penitenziaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 283, della legge n. 244 del 2007;
- b) agli altri enti che hanno stabilmente accesso al finanziamento corrente del SSN a cui concorre lo Stato e per i quali non sia già previsto uno specifico regime di anticipazione, ovvero non siano stabiliti specifici adempimenti o atti preliminari ai fini del riconoscimento delle risorse.

L'anticipazione è erogata in misura non superiore all'80% del valore stabilito nell'ultima ripartizione delle disponibilità finanziarie approvata in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 2, al fine di consentire una corretta gestione di cassa e di favorire la tempestività dei pagamenti, nelle more dell'adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ripartisce ed assegna alle università le risorse previste per il finanziamento della formazione dei medici specialisti, ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 368 del 1999, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a concedere anticipazioni alle Università, a valere sul livello del finanziamento di competenza dell'esercizio, in misura non superiore all'80% del valore stabilito nell'ultimo riparto disponibile approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il comma 3 autorizza, nei confronti degli enti di cui ai commi 1 e 2, in sede di conguaglio, eventuali necessari recuperi, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti per gli esercizi successivi.

La RT esclude che dal presente articolo derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo le disposizioni unicamente volte a garantire, nel corso dell'esercizio, una regolare gestione di cassa delle risorse stanziate, allo scopo di evitare l'insorgenza, presso le regioni e gli altri enti interessati, di ulteriori oneri connessi alla carenza di liquidità. A legislazione vigente, infatti, sono stabilite norme per garantire, nelle more del perfezionamento dei procedimenti sottostanti al riparto del finanziamento del SSN, la corrente erogazione delle risorse in favore delle regioni. Tali disposizioni tuttavia non comprendono alcune componenti del finanziamento in oggetto destinate alle stesse regioni (in particolare quelle destinate a finanziare gli istituti zooprofilattici sperimentali e la medicina penitenziaria) e quelle destinate ad altri enti che accedono stabilmente al finanziamento in oggetto.

Al riguardo, si rileva che le anticipazioni di cassa di cui al presente articolo, pur nel rispetto dei limiti finanziari complessivi rappresentati dal livello del finanziamento del SSN garantito dallo Stato, appaiono suscettibili di

determinare accelerazioni nelle erogazioni a carico del bilancio statale, con possibili ripercussioni sul fabbisogno.

Emendamento 9.0.2000

Articolo 9-bis

(Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco)

Il comma 1 stabilisce che al fine di consentire il corretto svolgimento delle funzioni attribuite all'Agenzia italiana del farmaco, di seguito Agenzia, anche in relazione a quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché di adeguare il numero dei dipendenti agli *standard* delle altre agenzie regolatorie europee, la dotazione organica dell'Agenzia è determinata nel numero di n. 630 unità.

Il comma 2 prevede che nel triennio 2016-2018, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, l'Agenzia può bandire, in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, presti servizio, a qualunque titolo e da almeno sei mesi, presso la stessa Agenzia. Le procedure finalizzate alle assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate in modo da garantire l'assunzione, negli anni 2016, 2017 e 2018, di non più di n. 80 unità per ciascun anno, e comunque nei limiti della dotazione organica di cui al comma 1. L'Agenzia può prorogare, fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al presente articolo e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, i contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il comma 3 stabilisce che all'onere derivante dall'attuazione dei commi 2, valutato in 2.750.000 euro per il 2016, in 8.250.000 euro per il 2017, in 13.750.000 euro per il 2018 e in 16.500.000 a decorrere dal 2019, si provvede mediante incrementi delle tariffe e dei diritti di cui, rispettivamente, all'articolo 48, comma 8, lettera *b)*, e comma 10-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e all'articolo 17, comma 10, lettera *d)*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, secondo quanto indicato nella tabella allegata alla presente legge. Tali incrementi sono integralmente devoluti al bilancio dell'Agenzia e non potranno superare annualmente la somma necessaria a coprire l'onere annuale derivante dall'assunzione del personale di cui al comma 2. A copertura dell'onere relativo a ciascun anno di riferimento, gli incrementi sono imputati, in misura pari al 64,57 per cento, alle tariffe di cui all'articolo 48, comma 8, lettera *b)*, e comma 10-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e, in misura pari al 35,43 per cento, ai diritti di cui all'articolo 17, comma 10, lettera *d)*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Il comma 4 prevede che il Ministro della salute, di concerto con l'Agenzia, assicura con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il monitoraggio dell'onere effettivo derivante dalle assunzioni di cui al comma 2 e delle maggiori entrate di cui al comma 3. Nel caso in cui si verificano, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti positivi o negativi tra i suddetti oneri e le maggiori entrate, il Ministro della salute, su proposta dell'Agenzia, è autorizzato a rimodulare

con proprio decreto gli incrementi delle tariffe e dei diritti di cui alla tabella richiamata al comma 3.

Il comma 5 stabilisce che al comma 12 dell'articolo 158 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "Le tariffe vigenti alla data del 1° gennaio 2015 sono aggiornate con decreto del Ministro della salute, sentita l'Agenzia. Con lo stesso decreto sono individuate, in misura che tiene conto delle affinità tra le prestazioni rese, le tariffe relative a prestazioni non ancora tariffate, nonché tariffe ridotte per le piccole e medie imprese, in analogia a quanto già previsto dall'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di diritto annuale, applicabili alle variazioni delle AIC di carattere amministrativo ed a quelle connesse alla modifica del sito di produzione."

Il comma 6 afferma che il decreto del Ministro della salute di cui al comma 12 dell'articolo 158, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, come modificato dal comma 5 del presente articolo, è adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed è applicabile dal mese successivo."

Allegato

Aumento % tariffe anno per anno	2016	2017	2018	A decorrere dal 2019
5% su informazione scientifica	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Tariffe	9,1%	18,2%	18,2%	9,1%
Convegni e Congressi	9,1%	18,2%	18,2%	9,1%
Ispezioni	6,25%	12,5%	11,5%	4,7%
Diritto annuale	9,1%	18,2%	18,2%	9,1%
TOTALE	3,9%	7,8%	8,5%	4,65%

La RT riferisce sul comma 1 che ivi si prevede l'incremento della dotazione organica di AIFA, che viene rideterminata in n. 630 unità, dalle attuali n. 389.

Al comma 2 si prevede, quanto alle procedure di assunzione, che le stesse debbano essere effettuate in modo da garantire l'assunzione, negli anni 2016, 2017 e 2018, di non più di 80 unità per ciascun anno, e comunque nei limiti della dotazione organica, così come incrementata. Inoltre, è prevista la possibilità di prorogare, fino al completamento delle predette procedure concorsuali, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, i contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

In base al comma 3, l'onere economico derivante da tali previsioni viene coperto mediante l'incremento delle tariffe e dei diritti, individuati dalla norma, spettanti ad AIFA per i servizi da essa resi. Si tratta, dunque, di risorse che non gravano sulla finanza pubblica, in quanto a carico di soggetti privati.

A tal proposito, la RT afferma appare opportuno fornire, di seguito, alcuni dati generali relativi alle complessive entrate dell'AIFA, con specifico riguardo a quelle a totale carico delle imprese. In particolare, del totale delle predette risorse, la quota maggioritaria, pari al 35%, è costituita dalle entrate di cui al comma 18 dell'art. 48 del d.lgs. n. 26/2003 (contributo del 5% delle spese autocertificate per le attività di pubblicità in materia farmaceutica, le cui entrate sono destinate alla costituzione del fondo nazionale per l'impiego dei farmaci orfani, delle informazioni indipendenti sul farmaco, a programmi di

farmacovigilanza, ad iniziative di ricerca sull'uso dei farmaci e ad altre attività di informazione sull'uso dei farmaci stessi); un altro 39% circa deriva da entrate dovute all'applicazione delle diverse disposizioni contenute nel comma 8 della medesima disposizione: trasferimenti ministeriali (comma 8, lett. *a*)); tariffe, comprensive di quelle connesse alle ispezioni (comma 8, lett. *b*)); eventuali introiti derivanti da contratti con EMA o a fini di consulenza (comma 8, lett. *c*) e *c-bis*)). Anche nel 2013, come già accaduto negli esercizi precedenti, hanno assunto rilievo particolare (19% di tutte le risorse), inoltre, anche gli "altri proventi istituzionali" fra i quali le sopravvenienze attive ordinarie generatesi per effetto della finalizzazione dei risconti passivi effettuata per correlare la svalutazione delle immobilizzazioni immateriali nonché i proventi conseguenti alla gestione finanziaria della liquidità derivante da risorse a destinazione vincolata.

Di seguito si riporta una tabella che illustra la situazione totale delle entrate a carico delle imprese, come sopra descritto.

Situazione attuale

Totale importi a carico imprese nel bilancio di AIFA

	.000 euro	% sul totale
5% su informazione scientifica	33.809	57,1%
Tariffe	10.105	17,1%
Convegni e Congressi	4.923	8,3%
Ispezioni	1.374	2,3%
Diritto annuale	9.000	15,2%
Totale	59.211	100,0%

Tanto premesso, si rappresenta, con peculiare riferimento all'incremento della dotazione organica, di cui ai commi 1 e seguenti della proposta normativa, che, come specificato dal comma 3, l'onere da esso derivante, con le assunzioni ripartite nel triennio, è quantificato in 2.750.000 euro per il 2016, in 8.250.000 euro per il 2017, 13.750.000 per il 2018 e in 16.500.000 euro a decorrere dal 2019.

Occorre, peraltro, tener conto che l'inserimento delle risorse in organico sarà graduale, in ragione della necessità di espletare le procedure concorsuali; attività, queste ultime, che richiedono tempi tecnici (non potranno infatti essere assunte 80 unità sin dal 1° gennaio 2016). Si rimette, pertanto, di seguito, un prospetto che indica la ripartizione degli oneri in milioni di euro lordi da sostenere per le assunzioni, nell'ipotesi in cui le stesse avverrebbero a metà di ciascun anno.

2016	2017	2018	dal 2019
2750	5500	5500	5500
	2750	5500	5500
		2750	5500
2.750	8.250	13.750	16.500

Ampliamento dotazione organica complessiva triennio 2016-2018.

Il numero di risorse da assumere nel corso del triennio a completamento del numero a regime, pari a 630 unità totali, è pari a 241 così suddiviso:

Dirigenti di II fascia: n. 22

Dirigenti delle professionalità sanitarie: n.101

Personale del comparto: n.118

Al fine di allocare il numero di risorse tra Dirigenti di II fascia, Dirigenti delle professionalità sanitarie e personale del comparto si è considerata l'attuale incidenza % (dicembre 2014) e la stessa è stata mantenuta in analoga proporzione nei tre esercizi futuri.

Dirigenti II fascia

La quantificazione del numero di Dirigenti II fascia da inserire nel corso del triennio -ripartita per fascia B, C1 e C2 – a completamento del numero a regime, pari a n. 54 totali è di n.22 (di cui solo 5 interessati dalla stabilizzazione).

Al fine di allocare il numero di Dirigenti nelle 3 fasce sopra indicate, si è considerata l'incidenza % degli Uffici (Dirigenti fascia B), Unità di Area (Dirigenti fascia C1) e Unità di Ufficio (Dirigenti fascia C2) presenti nel "Regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale AIFAn presentato al CdA del corrente mese. Tale incidenza % è stata mantenuta in analoga proporzione nei tre esercizi futuri. Si è inoltre considerata l'incidenza % del numero di dirigenti attuali ripartiti tra amministrativi (n. 13) e sanitari (n.19).

Partendo da tale situazione si è ottenuta la seguente ripartizione per i n. 22 dirigenti da assumere:

n. Dirigenti II fascia Amministrativi: n. 9 (in cui rientrano i 5 dirigenti da stabilizzare)

n. Dirigenti II fascia Sanitari: n. 13

Al fine di una corretta quantificazione dei costi, nell'ambito dei Dirigenti II fascia Sanitari, si è inoltre tenuto conto dell'attuale incidenza % di medici da un lato e di farmacisti, chimici e biologi dall'altra. Ciò in considerazione della diversa retribuzione percepita. Le assunzioni dei n.13 Dirigenti II fascia Sanitari saranno ripartite nel modo seguente:

n Farmacisti-Chimici-Biologi: n. 10

n Medici: n. 3

Dirigenti professionalità sanitarie

La quantificazione complessiva del numero di Dirigenti delle professionalità sanitarie (medico, chimico, biologo e farmacista) a completamento del numero a regime è pari a 277 unità. Il numero di risorse totali da assumere al termine del triennio è pari a 101 (di cui n. 23 unità interessate

dalla stabilizzazione) mantenendo l'attuale incidenza % (dicembre 2014) in analogia proporzione e suddivisi tra Medici (di cui n. 3 unità da stabilizzare);

Chimici; Biologi (di cui n. 6 unità da stabilizzare); Farmacisti (di cui n. 14 unità da stabilizzare)

Personale del comparto

Il numero di risorse del comparto da inserire nel corso del triennio ripartito tra Area III, Area II, Area I a completamento del numero a regime, pari a 320 unità, è pari a 118 mantenendo l'attuale incidenza % (dicembre 2014) in analogia proporzione e suddivisi tra Area III (di cui n. 16 unità da stabilizzare); Area II (di cui n.12 unità da stabilizzare); Area I.

AMPLIAMENTO TRIENNALE PIANTA ORGANICA – STIMA COSTI Stima costi totali triennio 2016-2018

All'esito dell'attuazione della proposta normativa il personale dell'AIFA assunto a seguito dei concorsi verrebbe suddiviso secondo la seguente ripartizione:

Qualifica	Posizione	Livello/Area	Ufficio/Fascia
Dirigente	Amministrativo	II	A
Dirigente	Amministrativo	II	B
Dirigente	Amministrativo	II	C1
Dirigente	Amministrativo	H	C2
Dirigente	Medico	II	B
Dirigente	Farmacista	II	A
Dirigente	Farmacista	II	B
Dirigente	Farmacista	II	C1
Dirigente	Farmacista	II	C2
Dirigente	Farmacista	I	CS
Dirigente	Medico	I	CS
Impiegato		III	F1
Impiegato		II	F2
Impiegato		II	F1
Impiegato		I	F1

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa sui costi complessivi a seguito del completamento della pianta organica del personale assunto a seguito della proposta normativa:

TOTALE

Dirigenti II° fascia 2.792.877,22

Dirigenti Professionalità Sanitarie 7.935.039,79

Comparto 5.529.630,64

TOTALE GENERALE 16.257.547,65

A tale cifra, occorre aggiungere i costi relativi agli emolumenti accessori, sicché, in via prudenziale, gli oneri a regime, derivanti dall'aumento della dotazione organica, possono essere quantificati in 16.500.000 euro annui a regime a decorrere dal 2019.

Come anticipato, la norma dispone, allo stesso comma 3, che a tali oneri si provveda incrementando le tariffe ed i diritti, previsti, rispettivamente, dal citato articolo 48, comma 8, lett. *b*) (tariffe) e comma 10-*bis* (tariffe per manifestazioni e congressi promozionali) del d.l. n. 269/2003, nonché dall'articolo 17, comma 10, lett. *d*) del d.l. n. 98/2011 (diritto annuale a carico di ciascun titolare di AIC per il funzionamento delle funzionalità informatiche, della banca dati dei farmaci autorizzati o registrati ai fini della immissione in commercio, nonché per la gestione informatica delle relative pratiche).

Ipotesi operativa di base

L'aumento di organico (nel triennio 2016-2018) comporta un incremento medio del numero di ispezioni del 20% in 3 anni.

Per le altre voci, l'ipotesi è che il numero di prestazioni soggette a tariffa, convegni e congressi e di AIC resti costante, anche in presenza di aumenti delle tariffe, e non si modifichino le agevolazioni per le piccole e medie imprese.

Si noti che la variazione % delle tariffe relative alle ispezioni è inferiore alle altre perché l'aumento degli introiti per AIFA viene determinato in parte dall'aumento del numero.

Base di calcolo: crescita uniforme tra voci e negli anni

Tabella 1

Aumento % tariffe anno per anno	2016	2017	2018	A decorrere dal 2019
5% su informazione scientifica	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Tariffe	9,1%	18,2%	18,2%	9,1%
Convegni e Congressi	9,1%	18,2%	18,2%	9,1%
Ispezioni	6,25%	12,5%	11,5%	4,7%
Diritto annuale	9,1%	18,2%	18,2%	9,1%
TOTALE*	3,9%	7,8%	8,5%	4,65%

* Il TOTALE della tabella è il tasso di incremento percentuale osservato sugli importi totali incassati dall'Agenzia tra un anno e quello seguente.

Occorre ribadire, peraltro, che ai sensi del comma 2, potranno essere assunte non più di 80 unità per ciascun anno dal 2016 al 2018, e comunque nei limiti della dotazione organica, così come incrementata.

A garanzia della copertura degli oneri così quantificati, la norma di cui al comma 3 precisa che gli incrementi delle entrate in questione sono attribuiti integralmente e direttamente al bilancio dell'ALFA.

Essa specifica, altresì, che a copertura dell'onere relativo a ciascun anno di riferimento, gli incrementi sono imputati, in misura pari al 64,57 per cento, alle tariffe di cui all'articolo 48, comma 8, lettera *b*), e comma 10-*bis* del decreto-legge n. 269/2003 (prime tre voci delle tabelle 1 e 2) e, in misura pari al 35,43

per cento, ai diritti di cui all'articolo 17, comma 10, lettera *d*), del decreto-legge n. 98/2011 (quarta voce delle tabelle 1 e 2).

Con riguardo alla proroga dei contratti a qualunque titolo in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la norma specifica che gli oneri da essa derivanti sono interamente a carico dell'ALFA, senza alcun impatto sul bilancio dello Stato, in quanto finanziati con risorse della medesima Agenzia, derivanti dalle entrate di cui alla lettera *b*) del comma 8 dell'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326, che hanno carattere di stabilità e certezza. Occorre, altresì, sottolineare che la norma in questione non prevede alcun incremento di spesa a carico di AIFA, in quanto si tratta di proroghe di contratti già in essere che rientrano nei limiti della dotazione in pianta organica e che l'Agenzia già sta corrispondendo.

Sul punto, si rappresenta che nel 2013 l'ammontare complessivo delle entrate di cui all'art. 48, comma 8, lett. *b*) del D.L. n. 269/2003, convertito nella Legge 326/2003, con le quali viene assicurata, tra l'altro, la copertura dei costi relativi al personale dirigenziale di II fascia è stato pari ad € 10.105.000. Il costo annuo massimo relativo ai 32 dirigenti di II fascia in pianta organica è ammontato per il 2013 a circa € 3.219.016.

La somma destinata alla retribuzione dei dirigenti e del personale non dirigenziale per i quali si prevede la proroga è pari per ogni anno rispettivamente a circa € 283.110 annui per i primi e a circa € 92.660 per i secondi, rientrando ampiamente nei costi complessivi richiamati.

Il comma 4 della proposta normativa, infine, prevede l'aggiornamento, con decreto del Ministro della salute da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, delle tariffe di cui al comma 12 dell'articolo 158 del d.lgs. n. 219/2006, nonché la tariffazione di prestazioni non ancora tariffate, tenendo conto, in tale ultimo caso, delle affinità tra le prestazioni rese; inoltre è prevista la determinazione anche di tariffe in misura ridotta per le piccole e medie imprese in analogia a quanto già previsto dall'art. 17 del Decreto-legge 6 luglio 2001, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 in materia di diritto annuale.

Occorre evidenziare che l'Agenzia agisce, nell'ambito dell'espletamento delle proprie funzioni – elencate in modo sommario nella Relazione Illustrativa e previste dall'art. 48 del decreto-legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, e ulteriormente accresciute nel tempo e, più recentemente, per effetto dell'entrata in vigore della legge 8 novembre 2012, n. 189, di conversione del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17, di recepimento della direttiva 2011/62/UE, dell'art. 3 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, nonché, da ultimo, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) – dietro ricevimento della tariffa prevista per ogni singola attività svolta.

Occorre evidenziare che a fronte delle ulteriori funzioni attribuite dalla più recente normativa non è in genere stata prevista la corrispondente tariffa da applicare.

Ribadendo la necessità di individuare le tariffe per le nuove attività attribuite all'AIFA, si evidenzia che le tariffe, peraltro, possono essere parametrare con quelle già individuate come base di calcolo in relazione alle attività di volta in volta da effettuare anche in base all'affinità delle attività rese.

Ad esempio nel D.M. 21 dicembre 2012, pubblicato in G.U. 15 marzo 2013, n. 63, recante aggiornamento degli importi delle tariffe e dei diritti per le prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati, all'allegato 1, parte 2 è prevista la tariffa per l'attività di "attivazione delle officine di materie prime". Successivamente il D.Lgs. n. 17/2014, recante attuazione delle direttiva 2011/62/UE, c.d. direttiva anticontraffazione, ha attribuito all'AIFA il compito di valutare la fase di registrazione dell'attività dei produttori e degli importatori di sostanze attive stabiliti in Italia, senza prevedere l'attribuzione della relativa tariffa. Tale attività è sostanzialmente affine a quella tariffata nel D.M. del 2012 per la tipologia del lavoro svolto dall'Agenzia, ma non può essere richiesta ai produttori e degli importatori di sostanze attive stabiliti in Italia e quindi andrebbe individuata dal nuovo decreto ministeriale, anche al fine di evitare le conseguenti perdite di natura economica e il prodursi del correlato danno erariale.

Al riguardo, sui commi 1-3, il dispositivo prevede l'incremento della dotazione organica dell'AIFA di n. 241 unità rispetto a quella già prevista dalla legislazione vigente (n. 389), provvedendo ad autorizzare le relative assunzioni nel triennio 2016-2018. Il comma 3 predispone la copertura finanziaria dei conseguenti oneri, prevedendo un sensibile innalzamento delle tariffe resi dell'Autorità al mercato degli operatori farmaceutici, su cui la RT si sofferma diffusamente.

In primis, in merito al comma 1, va innanzitutto segnalato che l'ultimo periodo del comma 1 prevede che l'Agenzia, nella more della finalizzazione del piano assunzionale, possa prorogare, nel rispetto dei vincoli finanziari, i contratti in essere a tempo determinato, fino alla data del 31 dicembre 2017. Sul punto, occorre sottolineare che il differimento della scadenza dei contratti a tempo determinato non può essere a rigore considerato come "neutrale" secondo il criterio della legislazione vigente, dal momento che gli stanziamenti previsti in bilancio secondo il medesimo dovrebbero recare la copertura solo sino alla scadenza dei medesimi, non potendo scontare alcun rinnovo. Ne segue che la considerazione degli effetti di una proroga nell'ambito dei saldi tendenziali farebbe ritenere che la costruzione dei medesimi stanziamenti sia stata effettuata secondo il criterio delle cd. "politiche invariate" piuttosto che secondo quello della legislazione vigente. Il previsto rinnovo dei contratti a tempo determinato

deve pertanto essere corredato dalla quantificazione dei relativi effetti finanziari ed accompagnati dalla indicazione della relativa, distinta copertura finanziaria. In proposito, pur fornendo indicazione in merito all'onere lordo annuo, la RT non esplicita il calcolo adottato, né offre indicazioni circa la sostenibilità dei relativi oneri a valere delle risorse già previste dall'articolo 48, comma 8, lettera *b*), del decreto-legge n. 269/2003. (Maggiorazione del 20 per cento delle tariffe).

Venendo poi ai profili di quantificazione degli oneri riconducibili ai reclutamenti previsti per il triennio 2016/2018, premesso che la RT fornisce il quadro analitico delle professionalità/livelli da assumere, con l'indicazione del profilo di inquadramento corrispondente, va però segnalato che essa non fornisce un quadro dettagliato delle retribuzioni annue corrispondenti, né indica le componenti retributive principali, indennitarie ed accessorie corrispondenti ai livelli di inquadramento.

Sul punto, posto perciò che la RT espone il dato omnicomprensivo lordo degli oneri annui in ragione "complessiva", con la mera distinzione tra le professionalità "dirigenziali" distinte da quelle relative al "comparto", andrebbe perciò richiesto il dettaglio illustrativo dei parametri e dati utilizzati nel calcolo della spesa annua, al netto e al lordo della componente contributiva a carico dell'erario, con l'indicazione delle relative aliquote applicate.

Inoltre, venendo ai profili di quantificazione della copertura, pur considerando che la RT espone un quadro analitico delle risorse che affluiscono in ragione annua al bilancio dell'AIFA, segnalando anche le eventuali specifiche destinazioni previste dalla legislazione vigente, va sottolineato però che la stessa compie un "salto" metodologico, allorché passa ad soffermarsi sul previsto onere annuo per il quadriennio 2016-2020 e a decorrere e all'esame delle maggiori entrate previste, per cui occorrerebbe perlomeno un supplemento alla RT da cui sia possibile trarre solide conclusioni in merito ai prevedibili incrementi del volume di attività, in conseguenza dei previsti incrementi di organico.

Ciò che peraltro consentirebbe di proiettare l'impatto dei nuovi o maggiori oneri sui soli introiti dell'Autorità, senza tener conto di eventuali trasferimenti dal bilancio dello Stato.⁸

Sul punto, in particolare, andrebbero richiesti elementi confermativi in merito alla affermazione che l'aumento dell'organico nel 2016/2018 comporterà un incremento del numero di ispezioni di almeno il venti per cento in tre anni. In termini analoghi, andrebbero richiesti elementi confermativi in merito al previsto incremento delle voci di entrata del bilancio dell'Autorità nel triennio 2016/2018 e a decorrere.

⁸ Sul punto si segnala che il bilancio dello Stato 2014 reca l'indicazione dei capitoli 3458 e 3461 dello stato di previsione del Ministero della salute in relazione alla componente rimodulabile e non rimodulabile delle assegnazioni spettanti, in aggiunta al capitolo 7230 relativo alle spese di investimento da effettuare da parte della medesima agenzia.

Più in generale, ribadendo quanto riferito in altri casi analoghi, allorché la dimensione dei nuovi oneri risultava sorretta dalla stima di maggiori proventi/entrate provenienti dai "mercati" di riferimento, va segnalato che, proprio in quanto suscettibili di maggiori introiti "autonomi" rispetto a quelli provenienti dal bilancio dello Stato, lo scrutinio e l'esame dei profili finanziari dei provvedimenti di spesa dovrebbe essere accompagnato dalla illustrazione degli elementi idonei a suffragarne l'effettiva plausibilità, allo scopo fornendo ogni dettaglio in merito alle ipotesi formulate alla base della stima dei maggiori proventi in merito alla robustezza delle stime circa la relativa durata, in presenza di oneri che, in tutto o in parte, si rivelino permanenti.

Inoltre, sul piano metodologico contabile, dal momento che il comma 3 prefigura un onere formulato sotto forma di previsione di spesa, andrebbe valutata un'integrazione al dispositivo imponendo l'apposizione di una clausola di salvaguardia, la quale dovrebbe correttamente conformarsi ai caratteri di automaticità ed effettività previsti dall'articolo 17, comma 12, della legge di contabilità.

In proposito, va sottolineato che la clausola di monitoraggio prevista dal comma 4 non sembrerebbe conformarsi pienamente ai principi stabiliti dalla legge di contabilità, dal momento che ivi si prevede, in presenza di effetti d'oneri che dovessero esorbitare la previsione di spesa corrispondente, la mera revisione a "compensazione" delle tariffe indicate al comma 3. Sul punto, va segnalato che l'articolo 17, commi 12 e 13, della legge di contabilità prescrivono che le clausole di salvaguardia debbano rispondere ai canoni di "effettività" e, soprattutto, di "automaticità", atteso che il pieno assolvimento dell'obbligo di copertura andrebbero assolti già in sede di approvazione delle nuove norme. Ciò che, a ben vedere, in assenza di elementi documentativi idonei a provare la effettiva sostenibilità dei nuovi oneri previsti per le assunzioni in argomento, che vengono posti a carico dei soli proventi delle tariffe applicate agli operatori di mercato da parte dell'AIFA, sembrerebbe una sorta di "replica" del dispositivo di copertura previsto dalla norma in esame anziché una clausola di salvaguardia come prevista dalla legge di contabilità.

Emendamento 11.2000
(Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale del comprensorio Bagnoli-Coroglio)

L'emendamento 11.2000 con una modifica al comma 5, dell'articolo 33, del decreto-legge n. 133 del 2014 dispone che il Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale del comprensorio Bagnoli-Coroglio, scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Presidente della Regione interessata.

La RT afferma che la norma presenta solo caratteri ordinamentali e non determina maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Emendamento 11.0.1000

Articolo 11-bis (Disposizioni in materia di economia legale)

L'emendamento 11.0.1000 dispone la continuazione dell'applicazione dell'articolo 29 del decreto-legge n. 90 del 2014 laddove prevede che le pubbliche amministrazioni acquisiscono la documentazione antimafia relativa alle imprese operanti nei settori ad alto rischio di infiltrazione mafiosa consultando gli elenchi, istituiti presso ciascuna prefettura, delle imprese operanti nei citati settori per le quali è escluso il tentativo di infiltrazione mafiosa. Tale norma trova applicazione fino all'attivazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.

La RT afferma che la norma è prettamente ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbe confermato che la proroga del funzionamento, presso la prefettura, degli elenchi in esame, possa essere svolto con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Emendamento 15.1000

(Disposizioni concernenti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

L'emendamento 15.1000 prevede tre modifiche all'articolo 15, del decreto-legge n. 78 del 2015.

La prima è finalizzata all'incremento, da 70 a 90 milioni di euro, della quota di partecipazione agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016 che può essere prevista dalle parti a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle convenzioni che sono stipulate dal Ministero con ciascuna regione, per regolare i rapporti e gli obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro nel territorio.

Di conseguenza la seconda modifica precisa che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad utilizzare una somma non superiore a 90 milioni di euro annui (e non più 70 mln di euro) a carico del fondo di rotazione, per le finalità di cui al comma 3.

Infine, l'ultima modifica precisa che, nel caso di mancata stipula della convenzione entro il 30 settembre 2015, la riduzione dei trasferimenti statali a qualsiasi titolo disposti in favore della regione, di importo corrispondente all'erogazione effettuata a titolo di anticipazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è operata esclusivamente nella misura dell'erogazione non utilizzata per la copertura di spese di personale dei centri per l'impiego.

La RT afferma che la copertura finanziaria annuale dell'intervento trova riscontro nel bilancio di previsione del Fondo di rotazione per l'anno 2015, approvato con Decreto Direttoriale n. 1 del 6 febbraio 2015 e dalle successive note di variazione. Nel dettaglio, per € 70.000.000 a valere sul capitolo 7040, di cui alla III variazione di bilancio approvata con il Decreto Direttoriale n. 15 del 2 luglio 2015, e per € 20.000.000 a valere sul capitolo del fondo riserva 7029 così come integrate dalle successive note di variazione.

Relativamente alla modifica al comma 5, la RT afferma che il Ministero del lavoro stipulerà con le regioni e le provincie autonome singole convenzioni, finalizzate a regolare le modalità di attuazione degli obblighi degli enti territoriali in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego.

Nel caso in cui con la medesima regione destinataria dell'anticipazione non si addivenga entro il 30 settembre 2015, alla stipula della convenzione, è operata una riduzione di importo corrispondente alla erogazione effettuata, a valere sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo disposti.

Tali risorse sono però riassegnate al Fondo di rotazione, solo nella misura non utilizzata per la copertura di spese di personale dei centri per l'impiego.

Secondo la RT tale strumento risponde alle esigenze di gestione finanziaria sulla base del reale fabbisogno finanziario, garantendo la necessaria continuità di azione nell'ambito delle politiche attive.

Al riguardo, la medesima assicurazione fornita dalla RT relativamente alla disponibilità nel bilancio di previsione del Fondo di rotazione per l'anno 2015, andrebbe effettuata anche per l'anno 2016.

Emendamento 16.1000 **(Tutela e valorizzazione del sito archeologico di Pompei)**

L'emendamento 16.1000 prevede una serie di modifiche all'articolo 2, del decreto-legge n. 83 del 2014 relativo alle misure urgenti per la semplificazione delle procedure di gara e altri interventi urgenti per la realizzazione del Grande Progetto Pompei. In particolare, la durata massima degli incarichi di collaborazione che possono essere conferiti passa da 12 a 24 mesi, entro il limite di spesa di 900.000 euro annui, (e non più nel limite di spesa di 400.000 euro per l'anno 2014 e 500.000 euro per l'anno 2015).

Lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto di cui all'articolo 1 del decreto-legge, n. 91 del 2013 è assicurato, fino al 31 gennaio 2019, nel limite massimo di spesa pari a 100.000 euro lordi per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. Dal 1° gennaio 2016, allo scopo altresì di consentire il rientro nella gestione ordinaria del sito, il Direttore generale di progetto e le competenze ad esso attribuite ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2013 confluiscono nella Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia, che assume la denominazione "Soprintendenza Pompei".

Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono adottate le misure di carattere organizzativo necessarie all'attuazione della presente disposizione, nonché sono definite le modalità del

progressivo trasferimento alla Soprintendenza Pompei delle funzioni e delle strutture di cui al precedente periodo.

Si dispone, infine, che a decorrere dall'anno 2016, per le disposizioni di cui al comma 5 per il conferimento degli incarichi di collaborazione nel limite massimo di 900.000 euro annui, si farà fronte con le risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano, e Stabia.

La relazione illustrativa e tecnica afferma che la norma prevede la continuazione, fino al 2019, dello svolgimento delle funzioni assegnate dall'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, al Direttore generale di progetto, ma con il contestuale avvio del rientro nella gestione ordinaria del sito attraverso il progressivo trasferimento della figura e delle sue attribuzioni alla Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia.

Inoltre, si prevede che la collaborazione dei componenti della segreteria tecnica di progettazione attivata presso la Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia possa avere la durata di 24 mesi e che tale struttura possa continuare ad operare a supporto della Soprintendenza anche oltre il 2015.

Agli oneri derivanti dalla prosecuzione delle attività sia del Direttore generale di progetto, sia della segreteria tecnica di progettazione si provvede a valere sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. Secondo **la RT**, la Soprintendenza dispone di autonomo bilancio il quale ha ampia capienza anche in ragione degli introiti derivanti dalla fruizione pubblica del sito, che ammontano ad oltre 20 milioni di euro annui. Il bilancio 2015 contiene apposito capitolo denominato "Studi di fattibilità, progettazioni, ecc." – 20127/15, con stanziamento di circa 900.000 euro. E in corso di elaborazione il bilancio di previsione per l'anno 2016, nel quale la Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia provvederà ad assicurare idonea capienza per la spesa prevista che non potrà essere superiore, rispettivamente a 100.000 euro lordi annui per la figura del Direttore — come già stabilito dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2013 e a 900.000 euro annui per la segreteria tecnica di progettazione.

Al riguardo, si osserva che la norma così come modificata sembra consentire per l'anno 2015, attuale esercizio finanziario in corso, un incremento della spesa per gli incarichi di collaborazione per 400.000 euro senza che però sia stata disposta la relativa copertura finanziaria. Infatti, la modifica apportata al comma 6 prevede che soltanto a decorrere dal 2016 si farà fronte alla spesa in esame con le risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. Si rammenta che l'articolo 2 del decreto-legge n. 83 del 2014 al comma 6 ha previsto per l'anno 2015 per le spese di incarichi di collaborazione un onere di 500.000 euro provvedendo alla relativa copertura finanziaria ai sensi del successivo articolo 17.

Relativamente poi gli oneri attinenti al Direttore generale di progetto per gli anni dal 2017 al 2019, nonché quelli riferiti agli incarichi di collaborazione,

entrambi a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia, andrebbero forniti maggiori elementi informativi circa la capacità del bilancio dell'ente a poter sostenere l'onere in esame. Infatti pur se, come dichiarato dalla RT, la fruizione pubblica del sito consente entrate per circa 20 mln di euro annui, tale dichiarazione non risulta sufficiente a dimostrare che nell'ambito di tale cifra risulta libero circa 1 mln di euro per far fronte agli oneri recati dalla presente disposizione.

Emendamento 16.2000
(Esercizio del commercio in aree di valore culturale)

L'emendamento 16.2000 modifica l'articolo 52, comma 1-*ter*, del decreto-legislativo n. 42 del 2004 concernente l'esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali, prevedendo il coinvolgimento della Regione nelle intese previste tra il Ministero e i comuni interessati.

La RT afferma che la norma, di carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Giu 2015 [Nota di lettura n. 91](#)
A.S. 1971: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 92](#)
A.S. 1977: "Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali"
- Lug 2015 [Elementi di documentazione n. 27](#)
Organizzazione Agenzie fiscali (**Schema di D.Lgs. n. 181**)
- " [Elementi di documentazione n. 28](#)
Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale (**Schema di D.Lgs. n. 182**)
- " [Elementi di documentazione n. 29](#)
Semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione (**Schema di D.Lgs. n. 185**)
- " [Nota di lettura n. 93](#)
A.S. 1993: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Elementi di documentazione n. 30](#)
Revisione del sistema sanzionatorio (**Schema di D.Lgs. n. 183**)
- " [Elementi di documentazione n. 31](#)
Revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario (**Schema di D.Lgs. n. 184**)
- " [Nota di lettura n. 94](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale (**Atto del Governo n. 178**)
- " [Nota di lettura n. 95](#)
A.S. 1962: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 96](#)
A.S. 1997: "Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 2015, n. 99, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED"
- " [Nota di lettura n. 97](#)
A.S. 1992: "Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2015, n. 85, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio"
- " [Nota di lettura n. 98](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (**Atto del Governo n. 177**)
- " [Nota di lettura n. 99](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (**Atto del Governo n. 179**)